Di Pasquale Malfatelli

7. 7. 296

Digitized by Google

Y. Y. 269

IDEA

DEL

SISTEMA GIUDICIARIO

DELL'

IMPERO FRANCESE

COLL'ACCIUNTA

DELLA NOTIZIA DELLE CAMERE
DI COMMERCIO

E

DEGLI STABILIMENTI D'ISTRUZION
PUBBLICA

FIRENZE
PRESSO GUGLIELMO PIATTI
MDCCCVIII.

AL CORTESE LETTORE.

Eccoti, cortese Lettore, la notizia in compendio del Sistema Giudiciario dell'Impero Francese. Ora che il Grande da cui dipende il destino d'Europa vuol far godere a tutti i Popoli soggetti al suo dominio, o coperti della sua protezione, i vantaggi d'una uniforme amministrazione di giustizia, la cognizione di quel che racchiude il presente libretto, diventa per ogni uomo d'affari di tale necessità, che vergogna sarebbe il mancarne.

Ho poi aggiunto in ultimo la notizia degli stabilimenti d'Istruzione Pubblica, per comodo, e per utilità degli Studiosi, i quali vedranno qual carriera è aperta agl'ingegni dal Genio dell' Immortale NAPOLEONE, *nostro amato, e desiderato Sovrano.*

IV

IDEA

DEL

SISTEMA GIUDICIARIO

DELL' IMPERO FRANCESE.

CAPITOLO I.

ALTA CORTE IMPERIALE.

L' alta Corte Imperiale è composta d' un Presidente nella persona dell' Arcicancelliere dell' Impero, di varj Membri nelle persone dei Principi Francesi, dei Titolari delle gran dignità dell' Impero, del Gran Giudice Ministro della Giustizia, dei Grandi Officiali dell' Impero, di sessanta Senatori, dei più anziani, di sei Presidenti delle Sezioni del Consiglio di Stato, di quattordici più anziani Consiglieri di Stato, e di venti Membri parimente più anziani della Corte di Cassazione.

Essa prende cognizione. 1.° Dei delitti personali che potessero esser commessi dai Membri della Famiglia Imperiale, dai Titolari delle gran dignità dell' Impero, dai

Ministri, dal Segretario di Stato, dai Grandi Officiali, dai Senatori e dai Consiglieri di Stato. 2.° Dei delitti, attentati e complotti contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato o contro la persona dell' Imperatore, e dell' Erede presuntivo della Corona. 3.° Dei delitti di responsabilità d' ufizio che fossero commessi dai Ministri e Consiglieri di Stato incaricati specialmente d' una parte d' amministrazione pubblica. 4.° Delle prevaricazioni ed abusi di autorità che fossero commessi tanto dai Capitani generali delle Colonie, dai Prefetti coloniali, e dai Comandanti degli Stabilimenti Francesi fuori del Continente, quanto dagli Amministratori generali impiegati straordinariamente e dai Generali di terra e di mare, senza pregiudizio, rispetto a quest' ultimi, delle procedure della giurisdizione militare, determinate per simili casi dalla Legge. 5.° Della disobbedienza e contravvenzione dei Generali di terra e di mare alle loro istruzioni. 6.° Delle concussioni e dilapidazioni delle quali si rendessero colpevoli i Prefetti dell' interno nell' esercizio delle loro funzioni. 7.° Delle prevaricazioni o prese a parte che possono incorrersi da una Corte d' Appello o da una Corte di Giustizia Criminale, o dai Membri della Corte di Cassazione. 8.° Delle denunzie per causa di detenzione

N. 2. 296 V = 7

arbitraria e di violazione della libertà della stampa.

La residenza di questa Corte è nel Senato.

CAPITOLO II.

CORTE DI CASSAZIONE.

---

§. 1.

Attribuzioni.

Nell' Impero Francese v' è una sola Corte di Cassazione. È preceduta dal Gran Giudice Ministro della giustizia tutte le volte che l' Imperatore lo giudica proprio.

Questa Corte allorchè è preseduta dal Gran Giudice Ministro della Giustizia ha il diritto di censura e di disciplina sulle Corti d' Appello e di Giustizia Criminale: essa può per cause gravi sospendere i Giudici dalle loro funzioni, o rimetterli al gran Giudice per render conto della loro condotta.

Pronunzia la medesima sulle domande di Cassazione contro le sentenze in ultima istanza proferite dalle Corti e dai Tribunali, sulle domande di remissione da una Corte o da un Tribunale ad un altro per

causa di sospetto legittimo o di sicurezza pubblica, sulle azioni civili, o prese a parte contro i Membri individuali delle Corti d'Appello e di Giustizia Criminale, e contro i Tribunali di prima istanza, sulle questioni di competenza di giurisdizione, o di avocazione, quando il conflitto insorga tra più Corti d'appello, o tra più Tribunali di prima istanza non soggetti alla giurisdizione della stessa Corte d'Appello.

La Corte di Cassazione non conosce del merito degli affari, ma annulla le sentenze proferite sopra atti nei quali siano state violate le forme, o quelle che contengano qualche espressa contravvenzione alla Legge, e rimette il merito della Questione alla Corte o al Tribunale che dee giudicarne.

Se le sentenze cassate son proferite da Tribunali di prima istanza quando giudicano in prima ed ultima istanza la Corte di Cassazione rimette la causa davanti il Tribunale di prima istanza più vicino; se poi sono state proferite dalle Corti d'Appello o da quelle di Giustizia Criminale, son rimesse davanti la Corte d'Appello o di Giustizia criminale più prossima.

Non v'è luogo a cassazione contro le sentenze in ultima istanza dei Giudici di Pace, fuorchè per causa d'incompetenza o

d'eccesso di autorità, nè contro le sentenze dei Tribunali militari di terra e di mare se non se parimente per causa d'incompetenza, o d'eccesso d'autorità allegata da un Cittadino non militare nè assomigliato dalle Leggi ai militari per ragion del suo impiego.

Quando dopo una cassazione, la seconda sentenza sul merito sia impugnata per le stesse ragioni per le quali lo fu la prima, la questione è portata davanti tutte le Sezioni riunite della Corte di Cassazione.

Quando occorra di passar l'affare da una Corte o da un Tribunale ad un altro per cagione di sicurezza pubblica, non potrà dichiararsi tal traslazione se non in sequela d'un espressa Istanza del Procurator generale Imperiale.

Il Procurator generale Imperiale a nome dell'Imperatore, e senza pregiudizio delle parti interessate denunzia alla Sezione del *Requetes* della Corte di Cassazione gli atti coi quali i Giudici hanno ecceduto i loro poteri, o i delitti da loro commessi relativamente al loro impiego. La Sezione suddetta annulla questi atti, se occorre di farlo, e denunzia i Giudici alla Sezione civile facendo rispetto ai medesimi le funzioni di Giurì d'accusa. In questo caso il Presidente della Sezione civile adempie tutte

quelle d'Official di Polizia Giudiciaria, e di Direttor del Giurì. Esso però non dà voto.

Questi può delegare su i luoghi ad un direttore del Giurì l'esame dei Testimoni, gl'interrogatorj, ed altri atti, d'istruzione però solamente.

Se la Sezione civile dichiara che vi sia luogo ad accusa contro i Giudici, essa medesima gli rimette per esser giudicati sulla dichiarazione d'un Giurì di sentenza, davanti una delle Corti di giustizia criminale più vicine a quelle nelle quali gli accusati esercitavano le loro funzioni. Queste due Corti sono nominate nell'atto che pronunzia esser luogo all'accusa, e gli accusati hanno la facoltà della scelta.

Quando nell'esame d'un Ricorso in cassazione, tanto la Sezion civile, quanto la Sezion criminale scuoprono delitti commessi dai Giudici relativamente alle loro funzioni, esse denunziano i Giudici alla Sezione *des Requêtes*, la quale adempie a loro riguardo le funzioni di Giurì d'accusa ed il suo Presidente tutte quelle d'Official di polizia giudiciaria o di direttor del Giurì.

Se il Giudice chiamato in giudizio davanti una Corte di giustizia criminale ricorre in Cassazione contro il giudicato definitivo che v'interviene, la domanda è portata a

quella delle Sezioni che non ha presa cognizion dell' affare, per esservi istruita e giudicata secondo le formalità che si praticano nella Sezion criminale.

Se nella Sezione incaricata di deliberare sul ricorso si trovan dei Giudici che abbian conosciuto l' affare in una delle altre due Sezioni, questi s' astengono dal prenderne cognizione.

Le Decisioni di cassazione son trascritte su i Registri delle Corti e Tribunali, le sentenze dei quali sono state cassate; e la notizia, egualmente che la parte dispositiva sono inserite ogni mese in un Bullettino.

A questa notizia compilata dal Relatore dentro i quindici giorni dalla Decisione, vien apposto il Visto dal Presidente della Sezione il quale la rimette al Procurator generale.

La Corte di cassazione elegge ogni anno una Deputazione per presentarsi all' Imperatore, e indicargli i punti su i quali l' esperienza le ha fatto conoscere i difetti o l' insufficienza della Legislazione.

Il Procurator generale Imperiale presso la Corte di cassazione invigila su i Procuratori generali Imperiali presso le Corti di appello e di giustizia criminale.

Se il Procurator generale Imperiale viene in cognizione che sia stata emanata in ul-

tima istanza una Decisione contraria alle Leggi o alle formalità di procedura, o nella quale un Giudice abbia ecceduto i suoi poteri, e contro di cui niuna delle Parti avesse reclamato dentro il termine stabilito, spirato questo termine ne dà parte alla Corte di cassazione, e se le formalità e le leggi sono state violate, la Decisione è cassata, senza che le Parti possano prevalersi della cassazione all'oggetto di eludere il disposto di tal Giudicato, il quale ha per esse forza di transazione.

Il Procurator generale è sentito in tutti gli affari; è incaricato di difender quelli che interessano l'Impero, secondo le memorie che gli sono trasmesse dagli Agenti d'amministrazione ec.

Il termine per ricorrere alla Corte di Cassazione in materia civile è di tre mesi dal giorno della notificazione della Sentenza alla Persona o domicilio per tutti quelli che abitano in Francia senza distinzione.

Il ricorso alla Corte di cassazione contro le sentenze preparatorie e d'istruzione non è accordato che dopo la sentenza definitiva.

Non si dà remissione in buon giorno per ricorrere in cassazione.

In materia criminale, correzionale e di polizia, il condannato non ha che tre

giorni dopo quello in cui è stata proferita la sentenza per dichiarare al Cancelliere che ricorre alla Corte di Cassazione.

§. 2.

Organizzazione.

La Corte è composta d'un primo Presidente, di due Presidenti nominati a vita dall' Imperatore, di 45 Giudici nominati a vita dal Senato sopra una lista di tre Candidati presentati dall' Imperatore per ciascun posto.

Sua Maestà nomina tre soggetti per ogni posto che resti vacante.

Questa Corte dividesi in 3 Sezioni, composte ciascheduna di 16 Giudici.

Quella che è conosciuta sotto la denominazione di *Sezione des Requêtes*, decide sull'ammissione, o rejezione delle Domande di cassazione, o di presa a parte, e definitivamente sulle domande tanto di competenza di giurisdizione o di avocazione, quanto di remissione da un Tribunale all' altro.

La Sezione di cassazion civile pronunzia definitivamente sulle domande di cassazione o di presa a parte, quando l'istanze sono state ammesse.

La Sezione di cassazion criminale pronunzia sulle domande di cassazione in materia criminale, correzionale, e di polizia senza che vi sia bisogno di precedente giudizio d'ammissione.

Nessuna Sezione può giudicare se non che in numero d'undici Membri almeno, e tutti i giudicati si pronunziano all'assoluta maggiorità dei voti.

Nel caso di disparità di sentimenti si chiamano cinque Giudici per apporvi il Visto, i quali son presi prima tra quelli della Sezione che non hanno assistito alla discussion dell'affare sul quale è scissura, ed in sussidio si traggono a sorte tra i Membri dell'altre Sezioni.

Ogni anno escono da ogni Sezione quattro Membri i quali son repartiti a sorte nelle altre due Sezioni.

Presso la Corte di cassazione v'è un Procurator generale Imperiale, sei Sostituti ed un Cancelliere in capite nominati dall'Imperatore.

La Sezione *des Requêtes* dà udienza il lunedì, martedì e mercoledì d'ogni settimana; la Sezione di cassazion civile negli stessi giorni, e la Sezione di cassazion criminale i giovedì venerdì, e sabato di tutte le settimane.

Tutti gli affari son registrati alla Can-

celleria per ordin di data e di numero dal giorno che son presentati.

Gli affari attribuiti a ciascuna delle Sezioni a misura che sono in stato di essere discussi, son portati su due Ruoli di distribuzione e numerati secondo l'ordine delle date dell'inscrizione nei Ruoli.

Uno di questi Ruoli comprende gli affari urgenti: cioè, i Requisitorj del Procurator generale Imperiale o dei suoi sostituti, gli affari criminali nei quali si tratta di condanna in pena di morte, quelli sì civili che militari nei quali è interessato lo Stato e generalmente tutti quelli pei quali è stabilita dalla Legge la preferenza di spedizione.

Il secondo Ruolo comprende, collo stesso ordine, tutti gli altri affari.

È stato stabilito presso la Corte di cassazione il numero di 50 Avvocati esclusivamente incaricati dell'istruzione e della difesa.

Vi sono otto Uscieri nominati e revocabili dalla Corte di cassazione, i quali fanno le loro funzioni esclusivamente per gli affari di competenza della Corte nell'estensione soltanto del luogo di sua residenza: essi possono farle ancora in concorso con gli altri Uscieri in tutto il dipartimento della residenza della Corte di cassazione. Questa Corte non ha vacanze.

CAPITOLO III.

DIPARTIMENTO DEL GRAN GIUDICE MINISTRO DELLA GIUSTIZIA.

§. 1.

Attribuzioni del Gran Giudice.

Il Gran Giudice Ministro della Giustizia ha la corrispondenza giornaliera colle Corti e Tribunali, e coi Procuratori Imperiali per tutto ciò che riguarda l' amministrazione della giustizia tanto nel civile quanto nel criminale; ha l' organizzazione delle Corti, e Tribunali e delle Giudicature di pace, il Regolamento del Notariato, e nomina dei Notari. Egli ha l' incarico di ricever le Memorie, Processi e Sentenze che gli vengono indirizzate per la Corte di cassazione, e di rimetterle poi ai respettivi Tribunali.

Di sua ispezione sono il rapporto dei ricorsi per la grazia e la spedizione ai Tribunali delle lettere di grazia e di commutazion di pena, i rapporti sulle questioni che esigono l' interpretazion delle leggi, e sugli affari che son di natura da esser ri-

messi al Consiglio di Stato, il conto da rendersi all' Imperatore dell' osservazioni fatte sulle diverse Parti della Legislazione, sugli abusi che si fossero introdotti nell' esercizio della giustizia, e sulla disciplina dei Tribunali, il Regolamento delle spese dell' ordine giudiciario, la stampa e la spedizione delle Leggi e Senatus Consulti, dei Decreti Imperiali, e dei Proclami e Regolamenti.

Il Gran Giudice ha un posto distinto in Senato e nel Consiglio di Stato, presiede alla Corte di cassazione ed alle Corti d' appello, quando l' Imperatore lo stima opportuno ed è Membro dell' Alta Corte Imperiale. Presiede ancora la Commissione del contenzioso creata col Decreto Imperiale del dì 11. Giugno 1806.

Quando occorra l' interrogatorio d' un Funzionario imputato, la cui condotta crede proprio l' Imperatore di far esaminare per mezzo dell' alta Polizia amministrativa, il Gran Giudice intima il Funzionario imputato, e l' interroga in presenza dei Commissarj del Consiglio di Stato nominati dall' Imperatore.

§. 2.

Organizzazione del Dipartimento.

Il Dipartimento del Gran Giudice Mi-

nistro della Giustizia contiene una Segreteria generale che ha l'ispezione e la vigilanza sulle Segreterie del Ministero le quali sono, un Segretario di Registro incaricato dell' analisi, registro, informazioni, e legalizzazione degli atti giudiciarj per le Colonie o per l' Estero, e della traduzioni delle Leggi e Documenti stranieri; Una Segreteria d' Archivj divisa in tre Sezioni, una delle quali ha il Deposito delle Leggi, Senatus Consulti, Decreti Imperiali, ed è incaricata della spedizione dei medesimi alla Stamperia Imperiale e della classazione delle Leggi, discorsi, ed osservazioni sulla legislazione: la seconda ha l'ispezione di conservare le Carte ed i Registri del Ministero che non sono necessarj per gli affari correnti: la terza tiene il Repertorio delle Decisioni del Ministero. Vi è di più una Segreteria di Consulta e di Revisione; ed una Segreteria particolare del Ministro, a cui son rimessi tutti gli oggetti di corrispondenza, che non appartengono ad alcuna delle altre Segreterie.

Questo è ciò che riguarda la Segreteria generale, e quelle che ne dipendono particolarmente. Tutti i lavori del Dipartimento sono repartiti poi in varie divisioni, che sono specialmente incaricate della branca loro assegnata, e sono le seguenti:

1.ª *Divisione. Ricorsi per la grazia.*

A qnesta spettano, il lavoro concernente le Domande di grazia e di permuta di pena; le dispense di Matrimonio, e l'ammissione degli Esteri a stabilire il loro domicilio in Francia; e gli affari relativi alle Scuole Legali.

2.ª *Divisione. Organizzazione Giudiciaria.*

È ispezione di questa il lavoro relativo alle Nomine a tutti gl' impieghi dell' ordin giudiciario; i rapporti sulle sospensioni e destituzioni quando occorrono; le domande di congedo; le questioni sulla capacità legale; sull' incompatibilità, su i ranghi e precedenze ec.

3.ª *Divisione. Materie Civili.*

A questa divisione appartengono l' ordine delle giurisdizioni e della procedura civile, le tariffe dei diritti e onorarj degli Officiali Ministeriali, le dispnte tra le Autorità amministrative e giudiciarie; la corrispondenza sui registri dello stato civile; i rapporti sulle questioni concernenti la legislazione civile, e l' organizzazione, e il regolamento Notariato.

4.ª *Divisione. Materia Criminale.*

Questa divisione è repartita in tre Sezioni. Alla prima che si chiama *di Giustizia Criminale* appartiene tutto ciò che concerne la persecuzione dei delitti, l'istruzione delle Procedure, e la sentenza; i Giurì d'accusa e di sentenza; la competenza e le funzioni delle Corti di giustizia criminale ordinaria e speciale, e le questioni relative ai Tribunali militari e marittimi: Alla seconda che ha il nome di Sezione *di Polizia Correzionale* appartiene la persecuzione dei delitti di polizia semplice o correzionale, e segnatamente delle contravvenzioni in materia di polizia rurale e boscareccia, di dogane, di quelle contribuzioni che diconsi in Francia *Octrois Municipaux*, delle tasse di mantenimento di strade, dei diritti riuniti ec. Alla terza che chiamasi Sezione di *Cassazione* spetta la spedizione alla Corte di cassazione delle Memorie, Processi e Sentenze in materia criminale, correzionale e di polizia, e la spedizione delle Decisioni della Corte di Cassazione.

5.ª *Divisione. Contabilità.*

È incaricata delle spese giudiciarie; di quelle del Ministero e dell'ordine giudiciario; della verificazione degli Stati delle

spese di giustizia, delle piccole spese dei Tribunali, e della corrispondenza e rapporti su questi oggetti, delle domande di fondi, ordini e stati di distribuzione; corrispondenza pei pagamenti, e formazione dei Conti di ciascun anno.

6.ª *Divisione. Spedizione delle Leggi.*

È incaricata del ricevimento delle Leggi e dei Decreti Imperiali; della formazione ed ultima revisione del Bullettino delle Leggi; della determinazione dei lavori relativi alla stampa delle medesime secondo i gradi d'urgenza: della traduzion del Bullettino in lingua Tedesca, Fiamminga, ed Italiana e spedizione di esso a tutte l'autorità costituite ed agli associati; e del deposito delle Leggi stampate dopo il 1789.

Dipende da questo dipartimento la Stamperia Imperiale, per la stampa del Bullettino delle Leggi, e di tutto ciò che si pubblica per conto del Governo, dei Ministri, e di tutte le Autorità superiori. In essa si stampano ancora delle Opere, che possono essere interessanti per le scienze e per le arti, quando la lor pubblicazione può esser facilitata, ed incoraggita.

CAPITOLO IV.

REGOLE GENERALI DELL' ORGANIZZAZIONE GIUDICIARIA.

In tutto l' Impero Francese vi sono trentacinque Corti d'Appello, tre delle quali hanno la loro residenza alla Guadalupa, alla Gujana francese, ed alla Martinicca.

Ogni Dipartimento ha una Corte di giustizia criminale, dei Tribunali di prima istanza, e delle Giudicature di Pace; e per le principali Città della Francia vi sono ancora dei Tribunali di Commercio.

I Giudici dei Tribunali di Commercio continuano nell' esercizio del loro impiego, finchè non vien ordinato in contrario.

Non vien derogato al diritto che i Cittadini hanno di far giudicare le loro cause, da arbitri a loro scelta; ma la decisione di questi non sarà soggetta ad appello se non sarà espressamente riservato.

Nessuno potrà esser Giudice, Supplente, o Procurator generale Imperiale presso le Corti d' appello e di giustizia criminale nè Cancelliere d' una Corte di giustizia criminale, se non ha compiti trent' anni. Per esser Giudice, Supplente, e Procurator Imperiale in un Tribunale di prima istanza, sostituito d' un Procurator generale d' una

Corte di appello, e Cancelliere delle Corti d'appello, dei Tribunali di prima istanza, e dei Giudici di pace, basta avere venticinque anni. Di ventidue anni si può essere Sostituti d'un Procurator Imperiale presso un Tribunale di prima istanza.

Gl' Impiegati descritti di sopra non possono essere requisiti per verun altro servizio pubblico; non possono però assentarsi per più di dieci giorni senza il permesso del Tribunale, e per più di un mese senza quello del Governo, sotto pena d'esser privati dell'intiera lor provvisione durante la loro assenza, e se questa dura più di sei mesi, d'esser considerati come Dimissionarj.

I Giudici Criminali e Civili sono nominati dall' Imperatore.

Tutti i Giudici fuorchè quelli di Pace sono a vita seppur non vengon condannati per prevaricazione.

Il Gran Giudice Ministro della Giustizia ha diritto d'invigilare e di riprendere i Membri delle Corti d'appello, di giustizia criminale, dei Tribunali di prima istanza ed i Giudici di pace.

La Corte di Cassazione preseduta dal Gran Giudice ha il diritto di censura e di disciplina sulle Corti d'appello, e le Corti di giustizia criminale; e può per causa grave sospendere i Giudici dai loro impieghi

e mandarli avanti il Gran Giudice per render conto della loro condotta.

Le Corti d'appello hanno il diritto di invigilare sui Tribunali civili della loro giurisdizione, ed i Tribunali civili sui Giudici di pace del loro circondario.

Ministero Pubblico.

Gli Officiali del Ministero Pubblico sono agenti del Governo presso le Corti ed i Tribunali, le cui funzioni consistono in far osservare nelle sentenze da pronunziarsi le Leggi interessanti l'ordin generale, ed in fare eseguire le sentenze proferite; e questi hanno il Nome di *Procuratori Generali Imperiali e Procuratori Imperiali.*

Essi son sentiti in tutte le cause di Pupilli, di Minori, d'Interdetti di Donne maritate, ed in quelle nelle quali sono interessate le proprietà ed i diritti dello Stato o di qualche Comune; E sono inoltre incaricati d'invigilare per gli Assenti indifesi.

I Procuratori Generali sono incaricati di prestar mano all'esecuzion dei Ciudicati e Sentenze; la provocano ex officio in tutte le disposizioni che interessano l'ordin pubblico, ed in ciò che concerne i Particolari; possono, dietro la domanda che lor ven-

ga fatta, tanto ingiugnere agl' Uscieri di prestare il loro ministero, quanto ordinar l'apertura delle Porte, e chieder manforte qualora sia necessario.

Il Procuratore Generale Imperiale presso la Corte di Cassazione invigila su i Procuratori generali Imperiali presso le Corti d'Appello, e le Corti di giustizia Criminale.

I Procuratori Generali Imperiali presso le Corti d' Appello invigilano sui Procuratori Imperiali presso i Tribunali di prima istanza.

I Procuratori generali Imperiali presso le Corti di giustizia criminale invigilano sui Magistrati di sicurezza.

Il Procurator Imperiale in ciascun Tribunale invigila alla conservazion della disciplina, ed alla regolarità del servizio a seconda di ciò che è determinato dalla Legge.

Cancellieri ed Officiali Ministeriali.

I Cancellieri di tutti i Tribunali sono nominati dall' Imperatore, il quale può revocarli a piacimento. Lo Stato provvede al loro trattamento, col quale sono essi incaricati di pagare i loro Commessi e copi-

sti, come pure tutte le spese per gli oggetti necessarj alla Cancelleria.

Presso la Corte di Cassazione, presso ogni Corte d'Appello, ed ogni Corte di giustizia criminale, e presso tutti i Tribunali di prima istanza è stabilito un numero fisso di Patroni (in Francese *avouès*) il quale è regolato dall'Imperatore sulla proposizione della Corte o del Tribunale al quale debbon essere addetti.

I Patroni hanno esclusivamente il diritto di attitare e di far tutto ciò che è relativo all'istruzione del Processo nella Corte o Tribunale per cui sono stabiliti; Nulladimeno le Parti posson sempre difendersi da per se stesse tanto verbalmente quanto in iscritto, o far propor la loro difesa da chi giudicheranno a proposito.

I Patroni sono nominati dall'Imperatore dietro la Nomina della Corte o del Tribunale in cui debbono esercitare il loro Ministero.

È stabilito presso ogni Tribunale di prima istanza, presso ogni Corte d'Appello, e presso ciascheduna Corte di giustizia Criminale un numero fisso d'Uscieri che è regolato dall'Imperatore dietro il sentimento della Corte o del Tribunale presso di cui debbon servire, ed i medesimi sono nominati dall'Imperatore sulla presentazione della respettiva Corte o Tribunale.

CAPITOLO V.

CORTI D' APPELLO.

Le Corti d' Appello sono incaricate di giudicare sugli Appelli dalle sentenze di prima istanza pronunziate in materia civile dai Tribunali del Circondario, e sugli appelli dalle sentenze di prima istanza proferite dai Tribunali di Commercio. Le sentenze di queste Corti non possono essere pronunziate da meno di sette Giudici.

L'appello da una sentenza contradittoria non potrà giammai esser notificato nè prima del termine d' otto giorni da contar dal giorno della sentenza, nè dopo spirati tre mesi dal giorno della notificazion della sentenza fatta alla Persona o al domicilio: Questi termini debbon osservarsi rigorosamente e la loro inosservanza porta la decadenza dall' appello; in conseguenza l' esecuzione delle sentenze che non sono esecutorie provvisionalmente rimarrà sospesa durante il termine degli otto giorni.

Il Gran Giudice Ministro della Giustizia presiede alle Corti d' appello quando l' Imperatore lo giudica conveniente.

Queste Corti hanno il diritto di invigilare su i Tribunali civili della loro giu-

risdizione. Nelle medesime il numero dei Giudici varia proporzionatamente all'estensione ed alla popolazione dei Dipartimenti che son sotto la loro giurisdizione. In alcune non vi sono che 12 Giudici; in altre ve ne sono 13 14 20 22 30 ec.

Le Corti d'Appello composte di 20 in 36 Giudici si dividono in due Sezioni e quelle che son composte di 31 Giudici si si dividono in 3 Sezioni.

Presso ciascheduna Corte d'Appello v'è un Procurator Generale Imperiale ed un Cancelliere: v'è ancora un Sostituto nelle Corti che si dividono in due Sezioni, e due Sostituti in quelle che si dividono in tre Sezioni.

I Procuratori Generali Imperiali presso le Corti d'appello invigilano su i Procuratori Imperiali presso i Tribunali di prima istanza.

L'Imperatore nomina a vita i Presidenti delle Corti d'appello, e può sceglierli fuori delle Corti alle quali debbono presedere.

Le Corti d'Appello che si dividono in tre Sezioni hanno un primo Presidente e due Presidenti: quelle che si dividono in due Sezioni hanno un primo Presidente ed un Presidente.

In caso d'impedimento del Procurator

generale Imperiale e dei Sostituti presso le Corti d' Appello, le funzioni del ministero pubblico debbon esser momentaneamente adempite dall' ultimo nominato dei Giudici.

Vacanze.

Nell'intervallo dal primo Settembre al primo Novembre, da ciascuna Sezione delle Corti d' Appello sarà data almeno un Udienza per settimana per il servizio delle vacazioni.

Le Sezioni alle quali sono esclusivamente devolute le materie di polizia correzionale, in alcuni Tribunali di Circondario come quello di Parigi, non hanno vacanze.

I Direttori dei Giurì che sono in esercizio dal primo Settembre fino al primo Novembre non hanno vacanze.

CAPITOLO VI.

CORTI DI GIUSTIZIA CRIMINALE.

Ogni dipartimento ha una Corte di Giustizia Criminale la quale e composta d' un Presidente, di due Giudici e di due supplenti nominati a vita dall' Imperatore. Presso questa Corte v' è un Procurator Gene-

rale Imperiale ed un Cancelliere, e v'è ancora un Sostituto del Procurator Imperiale in quelle Città nelle quali il Governo lo crede utile.

La Legge del 7 Piovoso An. 9 stabilisce presso il Tribunal civile di ciascun Circondario un Magistrato di sicurezza. La stessa Legge ne determina 8 a Parigi, e due nelle Città di Bordeaux, Lione e Marsilia, ma dà la facoltà al Governo, se il bisogno del servizio l'esige, di portarne il numero sino a 12 a Parigi, e 3 per Bordeaux Lione, e Marsilia.

Questi Officiali son di nomina dell'Impratore, o revocabili a suo piacimento.

Le Corti di giustizia Criminale prendon cognizione di tutti gli affari criminali, e decidono sugli appelli dalle sentenze proferite dai Tribunali di prima istanza in materia di polizia correzionale.

Le sentenze d'una Corte di giustizia Criminale debbon esser pronunziati da tre Giudici.

Nei Dipartimenti nei quali non vi sono Corti di giustizia speciale istituite in esecuzione della Legge del 18 Piovoso An. 9 le Corti di giustizia Criminale si formano in Corti di giustizia speciale.

CAPITOLO VII.

CORTI DI GIUSTIZIA SPECIALE.

In forza della Legge del 18 Piovoso An. 9 il Governo ha la facoltà di stabilire una Corte di Giustizia speciale in quei dipartimenti nei quali la crederà necessaria.

Queste Corti son composte del Presidente e di due Giudici della Corte di Giustizia Criminale del Dipartimento, di tre Militari aventi almeno il grado di Capitano e di due Cittadini che abbiano le qualità richieste per esser Giudici; Quest' ultimi egualmentechè i tre Militari sono nominati dall' Imperatore. Il Procurator generale Imperiale ed il Cancelliere della Corte di Giustizia criminale fanno l stesse funzioni presso la Corte di giustizia speciale.

Competenza.

Queste Corti prendon cognizione dei delitti portanti pena afflittiva o infamante commessi da Vagabondi e Gente sospetta, e dai Condannati a pena afflittiva, se i detti delitti sono stati commessi durante la pena ed anche prima della riabilitazione civica. Prendono anche cognizione dell'evasione dei Condannati. Conoscono ancora

senza distinzione di persone, dei latrocinj commessi nelle pubbliche strade, delle violenze, vie di fatto, ed altre circostanze aggravanti il delitto; dei furti nelle campagne e nell'abitazioni e case di campagna, quando vi sarà rottura delle mura, che chiudono i campi o dei tetti delle case, porte e finestre esteriori, o quando il delitto sarà stato commesso con delazione d'armi, e colla riunione di due Persone per lo meno; degli Assassinj premeditati, in concorso colla Corte ordinaria; Esclusivamente poi a tutti gli altri Giudici, conoscono del delitto d'incendio e di falsificazion di Monete; degli Assassinj preparati con attruppamenti armati; delle minacce, eccessi e vie di fatto esercitate contro i Compratori dei Beni Nazionali per causa dei loro acquisti; del delitto d'imboscata e di macchinazioni praticate fuori dell'Armata e da Individui non Militari per corrompere o subornare i Militari, i Requisizionarj ed i Coscritti. E finalmente conoscono delle riunioni sediziose, contro le Persone sorprese in flagranti nelle riunioni predette.

Se, dopo cominciato il Processo per uno dei delitti soprannominati, l'accusato viene incolpato d'altri fatti, la Corte di giustizia spaciale procederà, e giudicherà,

qualunque siasi la natura dei fatti medesimi.

Non vien derogato alle Leggi relative agli Emigrati; contuttociò non possono le Corti di giustizia speciale sospendere la costruzione e risoluzione dei Processi di loro competenza, quando ancora nel numero degli Accusati vi fosse qualche imputato d'Emigrazione.

A norma della Legge del 23 Fiorile an. 10 la cognizione della contraffattura o alterazione delle Carte di crediti pubblici, del Sigillo dello Stato, del Bollo nazionale, del Marchio che serve a marcar l'Oro e l'Argento, e dei Bolli apposti in nome del Governo su qualunque specie di Mercanzia, ed in generale la cognizione di tutti i delitti di falsità nelle scritture pubbliche o private, o d'uso fatto d'un Documento conosciuto falso, apparterrà ad una Corte di giustizia speciale composta di sei Giudici i quali dovranno necessariamente aver voto nella Sentenza.

Nelle Città nelle quali è una Corte di giustizia criminale, ed un Tribunale civile di prima istanza, il Presidente e due Giudici di ciascuna di queste Corti e Tribunali formeranno la Corte di Giustizia speciale; ed in caso d'impedimento degli uni e degli altri, saranno respettivamente rimpiazzati dai loro supplenti ordinarj.

Nei luoghi ove non v'è se non una Corte di Giustizia Criminale, il Presidente, i Giudici e loro supplenti si aggiungeranno, per completare il Numero di sei Giudici, uno o più Legali presi tra quelli che l'Imperatore avrà destinati per questo effetto.

Nei Dipartimenti dove non son Corti di giustizia speciale istituite in esecuzione della Legge del 18 Piovoso an. 9 la Corte suddetta prenderà cognizione ancora 1.° del Delitto di falsificazion di Moneta 2.° del delitto d'incendio.

CAPITOLO VIII.

FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELLA CORTE.

Il Presidente, oltre le funzioni di Giudice, è incaricato di sentir l'Accusato nel momento del suo arrivo nella casa di Giustizia, o ventiquattro ore dopo al più tardi, e di far convocare i Giurati, e farli estrarre a sorte. Può però delegare le sue funzioni ad uno dei Giudici.

La Legge lo incarica personalmente 1.° di dirigere i Giurati di sentenza nell'esercizio delle funzioni che son loro assegnate, d'espor loro l'affare sul quale debbon deliberare, ed anche di richiamarli al loro dovere; 2.° di presedere a tutta l'Istru-

zione dell'affare, e determinar l'ordine tra quelli che domandano di parlare.

Il Presidente ha la polizia dell'udienza, ed in virtù del *poter discrezionario* di cui è rivestito, può intraprendere di sua autorità tutte quelle informazioni che crede utili per iscoprir la verità; la Legge anzi impegna il suo onore e la sua coscienza ad impiegar tutti i suoi sforzi per favorirne la manifestazione.

CAPITOLO IX.

FUNZIONI DEL PROCURATOR GENERALE IMPERIALE.

Questo Procuratore è incaricato di perseguire i delitti davanti la corte di giustizia criminale dietro gli Atti d'accusa ammessi dai primi Giurati.

Egli non può portare alla Corte di giustizia criminale veruna altra accusa sotto pena di prevaricazione, ma può e deve, come tutti i Funzionarj pubblici, denunziare agli Officiali di polizia giudiciaria i delitti di cui ha cognizione, e contro dei quali ei sà che non si procede.

Il medesimo riceve le denunzie ed i reclami che gli sono indirizzati direttamente da qualunque autorità o Funzionario, e anche da un semplice Cittadino, e li trasmette agli Officiali di polizia giudiciaria

affinchè sia proceduto per le vie e secondo le formalità stabilite dalla Legge.

Esso ha la vigilanza su tutti gli Officiali di polizia giudiciaria, e direttori dei Giurì del Dipartimento.

In caso di negligenza degli Officiali di polizia giudiciaria nell'esercizio del loro impiego, esso gli avverte e gli riprende fraternamente secondo le circostanze: In caso di recidiva li fa citare avanti la Corte di Giustizia criminale, la quale dopo averli sentiti, ingiugne loro pubblicamente d'esser più esatti in avvenire, e li condanna nelle spese tanto della citazione quanto della notificazione della sentenza.

Quando un Officiale di polizia giudiciaria s'è fatto reo nell'esercizio del suo impiego d'un delitto la cui pena non è nè afflittiva nè infamante, il Procurator generale Imperiale lo cita con un Precetto a comparire davanti la Corte di giustizia criminale, ed in tal caso questa Corte pronunzia come Tribunal correzionale senza che vi sia appello dalle sue sentenze.

Se un Officiale di polizia giudiciaria si fa colpevole nell'esercizio delle sue funzioni d'un delitto portante pena afflittiva o infamante, il Procurator generale Imperiale fa, rispetto ad esso, le funzioni d'Officiale di polizia giudiciaria. E dopo spediti con-

tro l' Imputato i Mandati d'accompagnatura, e d' arresto lo rimette davanti il Direttor del Giurì del Circondario nel quale è stato commesso il delitto.

Rispetto ai Direttori del Giurì, se il Procurator generale Imperiale osserva negligenza nell' esercizio delle loro funzioni, è obbligato ad ammonirli.

Se v' è luogo ad una reprimenda fraterna, si dirige alla Corte adunata in Consiglio la quale ne delibera e scrive in conseguenza al Direttor del Giurì.

Nel caso di recidiva per parte del Direttor del Giurì, il Procurator generale Imperiale ne fa rapporto alla Corte di giustizia criminale, la quale, se vi ha luogo, fa citare alla sua udienza il Direttor del Giurì, e dopo averlo sentito, gl' ingiugne d' esser più esatto per l' avvenire, condannandolo nelle spese della citazione, e della notificazione della sentenza.

Se un Direttore del Giurì si è reso colpevole, anche fuori dell' esercizio del suo impiego, d' un delitto la cui pena non è nè afflittiva nè infamante, il Procurator generale Imperiale lo fa citare alla Corte di giustizia criminale, la quale pronunzia come Tribunal correzionale senza che uno possa da tal sentenza appellarsi.

E se il delitto imputato al Direttor del

Giurì porta pena afflittiva o infamante, il Procurator generale Imperiale fa rispetto ad esso, le funzioni di Officiale di polizia giudiciaria e di Direttor del Giurì d'accusa.

Se l'accusa è ammessa, il Procurator generale Imperiale emette contro l'imputato un mandato d'arresto, e lo fa trasferire nella casa di giustizia della Corte di giustizia criminale.

In tutti i Processi portati a questa Corte, il Procurator generale Imperiale fa a nome della Legge tutte le istanze, o requisizioni che crede convenienti, e la Corte è obbligata di passarne atto, e di deliberare su quelle.

Quando la Corte non giudica a proposito di deferire alla requisizione del Procurator generale Imperiale, non posson esser arrestate o sospese nè l'istruzione nè la sentenza; ma il Procurator generale Imperiale può dopo la sentenza e nei casi determinati dalla Legge ricorrere al Tribunal di Cassazione.

Il Procurator generale Imperiale facendo le funzioni d'accusator pubblico, ha il diritto d'esercitare la ripulsa sulla lista dei giurati speciali, come su quella dei giurati ordinarj.

CAPITOLO X.

FUNZIONI DEL MAGISTRATO DI SICUREZZA STABILITO PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE DI CIASCHEDUN CIRCONDARIO.

Il Magistrato di sicurezza è incaricato di ricercare e di perseguitare i delitti, la cognizione dei quali appartiene tanto ai Tribunali correzionali quanto alla Corti di giustizia criminale.

Ad esso vengono indirizzati tutti i reclami delle Parti e tutte le denunzie; questi decreta contro gl' imputati un mandato di Deposito, sulla esibizione del quale l' imputato è ricevuto e custodito nella Casa d' arresto stabilita presso il Tribunale del circondario; essendo obbligato il Magistrato ad avvertirne il Direttor del Giurì dentro le 24 ore. Niun atto di procedura e d' istruzione può farsi dal Direttor del Giurì senza che ne sia stato preventivamente inteso il Sostituto. Quando l' affare è sufficientemente istruito, il Direttor del Giurì ne ordina la comunicazione al sostituto, il quale è obbligato dentro tre giorni al più a dar le sue requisizioni in iscritto.

In tutti i casi nei quali la risoluzione o sentenza non è conforme alle requisizioni, l' affare è rimesso al Tribunal del circondario che ne giudica dopo aver sentito

il Sostituto, ed il Direttore del Giurì, il quale non può prender parte a questa decisione.

Dentro le 24 ore dopo questa sentenza, il Sostituto può, se lo stima proprio, rimetterla coi Documenti al Procurator generale Imperiale presso il Tribunale; tuttavia se la detta sentenza porta la liberazione dall'arresto dell'imputato, viene eseguita provvisionalmente.

Il Sostituto stende l'atto d'accusa, ed il Direttore del Giurì ne fa la lettura ai giurati in sua presenza unitamente a tutti i Documenti relativi alla medesima.

Qualunque trasmissione, notificazione ed esecuzione richiesta dalla Legge delle sentenze proferite dal Direttor del Giurì, è a carico del Sostituto.

CAPITOLO XI.

FUNZIONI DEL DIRETTOR DEL GIURI.

Dopo la nuova Legge sulla ricerca e persecuzione dei delitti, queste funzioni non son più affidate a quel Magistrato. Il Direttor del Giurì è costituito tra l'imputato ed il Magistrato di sicurezza, che è adesso la parte pubblica incaricata di tal cura.

Dentro le 24 ore dal Deposito d'un imputato nella Casa d'arresto, il Direttore del Giurì debb'esserne avvertito dal Sosti-

tuto, il quale gli rimette nello stesso tempo i recapiti relativi all' affare; ed egli dee prenderne comunicazione nel termine più ristretto; quindi chiama i Testimoni indicati, e gli sente separatamente e fuori della presenza dell' imputato, raccoglie e mette in essere tutti gli altri generi di prove autorizzate dalla Legge; può ancora, quando lo crede a proposito, o trasferirsi sui luoghi, o incaricare i Giudici di pace, e gli Officiali di Giandarmeria, di qualunque atto di procedura o d' istruzione per cui non credesse necessaria la sua traslazione. I suoi atti debbon esser accompagnati dalle conclusioni del Sostituto del Procurator generale Imperiale. Quando egli trova l'affare bastantemente istrutto, ne ordina la comunicazione al Magistrato di sicurezza, il quale dentro tre giorni è obbligato a dar le sue requisizioni; in seguito proferisce una sentenza colla quale, secondo i casi, la natura e la gravità delle prove, mette l' imputato in ibertà, o lo invia avanti al Tribunal di emplice polizia, avanti quello della polizia correzionale o avanti il Giurì d' accusa. Questo è il primo grado di giurisdizione. ed è confidato al solo direttor del Giurì il quale giudica preventivamente le questioni di forma e di competenza.

Frattanto, quando il Magistrato di si-

curezza non è del suo parere, il Tribunal del circondario diventa allora il primo Giudice, e se con questa prima sentenza la lite non è terminata, la Corte di giustizia criminale ed anche la Corte di cassazione risolvono definitivamente su tale questione. Quando occorre di rimetter l' affare al Giurì d' accusa, il Direttor del Giurì gli presenta l' affare, gli fa la lettura in presenza del Sostituto che ha disteso l' atto d' accusa, tanto di questo documento quanto degli altri della procedura; in seguito si ritira per lasciar deliberar segretamente il Giurì. Terminata la deliberazione ne raccoglie il resultato, dietro del quale proferisce la sentenza di liberazione o di tradiziene al Tribunale, ed incarica della loro esecuzione il Magistrato di sicnrezza.

Le Corti di giustizia criminale non hanno vacanze.

CAPITOLO XII.

TRIBUNALI DI PRIMA ISTANZA.

In ogni Circondario comunale v' è un Tribunal di prima istanza.

In alcuni Circondarj questo Tribunale è composto di soli tre Giudici e due Supplenti.

In altri Circondarj vi son quattro Giudici e tre Supplenti; alcuni son composti di 7. Giudici e 4. Supplenti, e si dividono in due Sezioni. Quelli di Marsilia, Bordeaux, e Lione son composti di dieci Giudici e cinqne Supplenti, e si dividono in tre Sezioni. Quello di Torino è composto di tredici Giudici e di sette Supplenti e si divide in quattro Sezioni.

Questa varietà nel numero dei Giudici e dei Supplenti non ha luogo quanto all'attribuzioni. Gli uni e gli altri prendon cognizione delle materie civili in prima ed ultima istanza nei casi determinati dalla Legge. Prendon ancora cognizione delle materie di polizia correzionale, e pronunziano sull' appello dalle sentenze proferite in prima istanza dai Giudici di pace.

I Supplenti non hanno incombenze giornaliere; sono nominati soltanto per rimpiazzar momentaneamente secondo l' ordine delle loro nomine tanto i Giudici quanto i Procuratori Imperiali.

Presso ogni Tribunale di prima istanza v' è un Procurator Imperiale ed un Cancelliere. V'è ancora in alcune Città uno o due Sostituti.

I Procuratori Imperiali presso questi Tribunali hanno il diritto di vigilare su i Giudici di pace del loro circondario.

L'Imperatore sceglie ogni tre anni un Presidente tra i Giudici di ciaschedun Tribunele: sceglie inoltre un Vice-Presidente nei Tribunali che si dividono in due Sezioni, e due Vice Presidenti nei Tribunali che si dividono in tre Sezioni. I Presidenti e Vice Presidenti sono sempre rieligibili.

Nei Tribunali ove non son che tre Giudici, ciaschedun di loro deve fare a vicenda per tre mesi le funzioni di Direttor del Giurì.

Nei Tribunali dove sono più di tre Giudici queste funzioni debbono essere adempite successivamente per tre mesi da ciascuno dei Giudici fuori dei Presidenti e Vice Presidenti.

Le Sentenze d'un Tribunal di prima istanza non posson proferirsi se non da tre Giudici per lo meno.

CAPITOLO XIII.

TRIBUNALI DI PACE.

Per esser Giudice di Pace bisogna aver trent'anni compiti.

In materia civile la legge del 24 Agosto 1790. ha ordinato che il Giudice di Pace assistito da due supplenti prenda cognizione insieme con essi di tutte le cause puramente personali e relative a cose mo-

bili, fino al valore di 50. Franchi senz'appello, e fino a quello di cento con appello. In quest'ultimo caso le sentenze proferite dal Giudice di pace sono esecutorie, nonostante l'appello, coll'onere di dar mallevadore.

La stessa legge ha attribuito a questi Magistrati la cognizione senz'appello, fino al valore di 50. franchi, e con appello, fino a qualunque valore possa arrivar la domanda;

1.° Dall'azione per danno dato, tanto dagli Uomini quanto dagli Animali ai Campi, frutti e Raccolte;

2.° Dell'azioni di remozione di termine, d'usurpazioni di terra, alberi, fosse, e siepi ec., quando queste remozioni ed usurpazioni hanno avuto luogo dentro l'anno; degli attentati sul corso delle acque inserventi all'innaffiamento dei prati, quando son occorse dentro l'anno; e di qualunque altra azione possessoria.

3.° Delle azioni per riparazioni locative delle Case e dei Fondi affittati.

4.° Delle azioni di rindennizzamento preteso da un Conduttore per mancato uso della cosa locata, quando l'azione sui danni non è impugnata in massima, come pure dei danni pretesi dal Locatore per deterioramento del fondo.

5.° Delle azioni di pagamento di Mercedi agli Operaj, di salarj alle Persone di servizio, e d'esecuzione d'obbligazioni respettive dei Padroni e dei loro servi o Operaj.

6.° Delle azioni per ingiurie verbali, risse e vie di fatto per le quali le parti non son ricorse al Tribunal criminale.

Al Giudice di Pace spetta il procedere all'apposizion dei sigilli, quando ha luogo, come il riconoscere e levare i medesimi; ma non ha diritto di pronunziare sulle questioni, che possono insorgere per causa di tal recognizione.

Il medesimo riceve le deliberazioni del consiglio di famiglia per la nomina dei Tutori, per quella dei Curatori agli Assenti ed ai figli nascituri, come pure per l'emancipazione, e per la cura dei minori, e tutte le altre deliberazioni alle quali posson dar luogo durante la tutela o cura, la persona, lo stato e gli affari d'un minore o d'un assente, coll'obbligo di rimetter davanti il Tribunale di prima istanza la cognizione di tutto ciò che diventa contenzioso nell'occasione di dette deliberazioni, o in conseguenza delle medesime. Può anco ricevere il giuramento dai Tutori o Curatori.

La Costituzione dell'An. VIII. ha nel

modo stesso della Legge de'24. Agosto 1790. delegato ai Giudici di pace l'onorevole incarico di conciliare le Parti, e d'invitarle, nel caso che non segua conciliazione, a farsi giudicare da arbitri.

In materia di delitti, la cognizione dei quali appartenga tanto ai Tribunali di polizia correzionale quanto ai Tribunali criminali, i Giudici di pace posson ricevere i ricorsi delle Parti, e tutte le denunzie.

Son del pari incaricati di denunziare i delitti al Sostituto del Procurator Generale Imperiale presso la Corte di giustizia creminale; di compilare i processi verbali che sono a quelli relativi, ed anche di far arrestare gl'Imputati in caso di flagrante delitto e sulla voce pubblica, senza pregiudizio delle attribuzioni riservate alle guardie dei campi e dei boschi, relativamente ai delitti commessi nelle loro giurisdizioni.

Oltre i casi specificati nell'Articolo precedente, quando sarà stato commesso un delitto portante pena afflittiva, e che vi saranno indizj sufficienti contro l'Imputato, saranno i detti Giudici autorizzati a farlo condurre davanti il sostituto del Procuratore generale Imperiale presso la Corte di giustizia criminale.

In tutti i casi però rimetteranno immediatamente al sostituto del Procurator Gene-

rale Imperiale presso la Corte di Giustizia Criminale, tanto i ricorsi, denunzie, processi verbali e dichiarazioni, quanto l'imputato.

I Giudici possono essere incaricati dal Direttor del Giurì di qualsivoglia atto d'istruzione e di procedura pel quale ei non giudichi necessaria la sua traslazione sulla faccia del luogo.

Ogni Giudice di Pace adempie da se solo all'incombenze tanto giudiciarie quanto di conciliazione o a quant'altro gli è attribuito dalla legge; In caso di sua malattia, assenza o altro impedimento, le sue funzioni saranno esercitate da un supplente; pel quale effetto ciascun Giudice di Pace nè avrà uno.

Ogni assemblea di Cantone presenta due Candidati sui quali l'Imperatore sceglie il Giudice di pace del Cantone. Nomina pure due Candidati per ciascun posto vacante di supplente del Giudice di pace.

I Giudici di pace e loro Supplenti sono nominati per dieci Anni.

CAPITOLO XIV.

TRIBUNALI DI COMMERCIO.

I Tribunali di Commercio sono Tribunali d'eccezione, istituiti particolarmente

pei Giudizj d'affari di Commercio sì di terra che di mare. Questi sono stati creati colla Legge de' 24. Agosto 1790., tit. 12. L' Articolo 2 della Legge del 24. Ventoso an. VIII. sull'organizzazione dei Tribunali di Commercio dice » Che non si fa innovazione alle Leggi concernenti i Giudici di Commercio, i quali continueranno nell'esercizio del loro ministero finchè non verrà ordinato in contrario. „

Non è fatto alcun cambiamento alla loro situazione, come ancora all'estension territoriale della giurisdizione che era stata loro assegnata.

Rispetto ai luoghi che non son compresi nel circondario di verun Tribunale di Commercio, gli affari cómmerciali si portano immediatamente al Tribunale di prima istanza del Circondario nel quale è situato questo luogo; e questo Tribunale in tali materie procede e giudica nella stessa forma e coi medesimi poteri degli stessi Tribunali di Commercio.

I Tribunali di Commercio giudicano senz' Appello tutte le cause non eccedenti il valor di mille lire.

Questi Tribunali debbon esser composti di cinque Giudici. Ogni sentenza dev'esser proferita da un numero di tre Giudici almeno.

Questi Giudici sono nominati a scrutinio ed alla pluralità assoluta dei voti, in un assemblea adunata a quest' effetto otto giorni avanti, e composta di soli Negozianti, Banchieri, Mercanti, Capi di stabilimenti di Manifatture, ed Armatori, della Città in cui è stabilito il Tribunale.

Per essere eletto Giudice, bisogna avere riseduto, e commerciato almeno per cinque anni nella Città nella quale è fissato il Tribunale, ed aver l'età di trent' anni compiti; E per esser Presidente bisogna avere almeno trentacinque anni, ed avere esercitato il Commercio per dieci anni.

CAPITOLO XV.

BORSE, AGENTI CAMBIO E SENSALI DI COMMERCIO.

In forza della Legge del 28. Ventoso an. 9. il Governo può stabilire delle Borse di Commercio nei luoghi ove non sono e dove lo crede conveniente.

Gli Agenti di Cambio ed i Sensali di commercio presso le Borse sono nominati dall' Imperatore.

Gli Agenti di Cambio e i Sensali in esecnzione della suddetta Legge hanno soli il diritto d' esercitarne la professione, di

porre in essere il corso del cambio, quello degli effetti pubblici o mercanzie d'oro e d'argento, e di giustificare davanti i Tribunali ed Arbitri la verità e la tassa delle negoziazioni, vendite, e compre.

È proibito a qualunque altro individuo fuori di quelli nominati dall' Imperatore, d' esercitar le funzioni di Agenti di Cambio, o Sensali, sotto pena d'un Ammenda che sarà della sesta parte al più della Cauzione prestata dagli Agenti di Cambio o Sensali della piazza, e del decimo almeno.

Gli Agenti di Cambio, e i Sensali di Commercio sono obbligati a dare una Cauzione, l'ammontar della quale è versato nella cassa d'Amministrazione, ed il frutto computato al cinque per cento.

In caso di dimissione o di Morte, la Cauzione è rimborsata dalla Cassa d'Ammortizzazione, all'Agente di Cambio, o Sensale, suoi Eredi, o Aventi causa da esso.

CAPITOLO XVI.

CAMERE DI COMMERCIO.

Vi sono delle Camere di Commercio le quali sono incaricate di presentare all' Imperatore le loro vedute sui mezzi d' accre-

scer la prosperità del Commercio, e d'indicar le Cause che ne arrestano i progressi.

CAPITOLO XVII.

CONSIGLIO GENERALE DI COMMERCIO.

V'è ancora un Consiglio generale di Commercio stabilito presso il Ministro dell'interno, i cui Membri son presi nella classe dei Negozianti in attività di Commercio, e nominati dall'Imperatore sulla presentazione di due Candidati fatta da ciascuna Camera di Commercio. Tre di questi stanno sempre a Parigi.

CAPITOLO XVIII.

ISTITUTO DELLE SCIENZE, LETTERE ED ARTI.

Quest'Istituto apparriene a tutto l'Impero Francese ed è stabilito a Parigi: È destinato a perfezionare le scienze e l'Arti con non interrotte ricerche colla pubblicazione delle scoperte, e colla corrispondenza colle società dotte straniere, ed a seguitare conformemente alle Leggi ed ai Decreti del Governo i lavori scientifici e letterarj che

hanno per oggetto l' utilità generale e la gloria della Francia. Il medesimo è diviso in quattro classi; la prima di scienze fisiche e matematiche, la seconda di lingua e letteratura francese, la terza d'Istoria e di letteratura antica, la quarta di Belle Arti.

§. 1.

PRIMA CLASSE.

Scienze Mattematiche.

Geometria, sei membri.
Meccanica, sei.
Astronomia, sei.
Geografia e Navigazione tre.
Fisica generale sei.

Scienze fisiche.

Chimica sei membri.
Mineralogia sei.
Botanica sei.
Economia rurale, e arte veterinaria sei.
Anatomia e zoologia, sei.
Medicina e Chirurgia, sei.

Questa classe nomina sotto l' approvazion dell' Imperatore due Segretarj perpetui; uno per le scienze matematiche, e

l'altro per le scienze fisiche. I segretari perpetui saranno membri della classe, ma non faranno parte d'alcuna sezione.

La prima classe può eleggere sino a sei membri tra quelli delle altre classi dell'istituto; la medesima può nominare cento corrispondenti presi tra i dotti nazionali e forestieri.

§. 2.

SECONDA CLASSE.

La seconda classe è composta di 40 membri: questa è particolarmante incaricata della formazione del vocabolario della lingua francese, e fa, in rapporto alla lingua, l'esame delle opere importanti di letteratura, d'istoria e di scienze: nomina nel suo seno e con l'approvazione dell'Imperatore, un segretario parpetuo, il quale continuerà a far parte del numero dei 40 membri che la compongono: può eleggere fino a dodici dei suoi membri tra quelli dell'altre classi dell'istituto.

§. 3.

TERZA CLASSE.

La terza classe è composta di 40 membri, e d'otto socj forestieri.

Le lingue dotte, le antichità ed i monumenti, l'istoria e tutte le scienze morali, e politiche nel loro rapporto coll'istoria, sono gli oggetti delle sue ricerche e dei suoi lavori; Essa si occupa particolarmente d'arricchire la letteratura francese dell'opere degli autori, greci, latini ed orientali che non sono stati per anche tradotti, e della continuazione delle raccolte diplomatiche: nomina nel suo seno e con l'approvazione dell' Imperatore un segretario perpetuo che farà parte del numero dei 40 membri dei quali la classe è composta; può eleggere fino in nuove membri tra quelli dell'altre classi dell'istituto, e nominare 61 corrispondenti nazionali o forestieri.

§. 4.

QUARTA CLASSE.

La quarta classe è composta di 28 membri e di 28 socj forestieri, i quali son di-

visi in sezioni designate e composte nel modo che segue.

La pittura è composta di dieci membri, la scultura di sei, l'architettura di sei, l'incisione di tre, la musica di composizione di tre.

Questa classe nomina con l'approvazione dell' Imperatore un segretario perpetuo il quale è membro della classe ma che non fa parte delle sezioni; Essa può eleggere fino a sei membri tra quelli dell'altre classi dell'istituto, può nominare trentasei corrispondenti presi tra i nazionali e tra i forestieri.

Disposizioni Generali.

I socj forestieri hanno voce deliberativa soltanto per gli oggetti di scienze, di letteratura e d'arti; Essi non fanno parte d'alcuna sezione, e non hanno alcuna provvisione.

I socj republicoli attuali dell'istituto fanno parte dei cento novantasei corrispondenti, addetti alle classi di scienze, di belle lettere, e di belle arti.

I corrispondenti non posson prendere il titolo di membri dell'istituto, e perdono quello di corrispondenti quando son domiciliati a Parigi.

Le nomine ai posti vacanti si faranno da ciascuna delle classi nelle quali verranno a vacare. I soggetti eletti saranno confermati dall' Imperatore.

I membri delle quattro classi hanno il diritto d'assistere reciprocamente alle adunanze particolari di ciascuna di loro, e di farvi delle letture quando ne avranno fatta la domanda.

Si adunano quattro volte l'anno in corpo d'istituto per rendersi conto delle loro operazioni: Eleggono in comune il bibliotecario, ed i sotto bibliotecarj dell' istituto, egualmente che gli agenti che appartengono in comune all' istituto. Ciascuna classe tiene ogni anno una seduta pubblica, alla quale assistono le altre tre.

Havvi per l' istituto una commissione amministrativa composta di cinque membri della prima classe, ed uno di ciascuna dell' altre tre nominati dalle loro respettive classi.

Questa commissione regola nelle adunanze generali, tutto ciò che è relativo all' amministrazione, alle spese generali dell' istituto, ed al reparto dei fondi tra le quattro classi.

Ciascuna classe regola in seguito l' impiego dei fondi che li sono assegnati per le sue spese, egualmentechè tutto ciò che con-

cerne la stampa e la pubblicazione delle sue memorie.

Tutti gli anni, le classi distribuiscono dei Premj, il cui numero e valore è di 3000 franchi per la prima classe e di 1500 per la seconda e per la terza. La quarta poi distribuisce dei gran premj di pittura, cultura, architettura, e composizione musicale; coloro che avranno riportato uno di questi quattro gran Premj saranno mandati a Roma e mantenuti a spese dello Stato.

CAPITOLO XIX.

Scuole d'applicazioni o di Servizj pubblici.

Indipendentemente dall'Organizzazione generale dell'Istruzione, esistono delle Scuole relative alle differenti professioni, unicamente consacrate al servizio pubblico, e che esigono delle cognizioni particolare nelle Scienze ed Arti. Queste Scuole son comprese sotto la denominazione di Scuoli politennica, d'artiglieria, degl'Ingegnieri militari, di ponti ed argini; delle miniere, dei Geografi; degl'Ingegneri di Vascelli di navigazione e di marina.

Per esser ammessi a queste scuole bisogna giustificare di avere quelle cognizioni preliminari che son necessarie per gli esami

di concorso prescritti per la respettiva scuola.

Gli alunni di queste scuole sono salariati dallo stato.

CAPITOLO XX.

SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE, LICEI E SCUOLE SPECIALI.

L'istruzione si da 1.° nelle scuole primarie stabilite dai comuni 2.° nelle scuole secondarie stabilite dai comuni, o tenute da maestri particolari 3.° ne' licei, e scuole speciali mantenute a spese del tesoro pubblico.

Tre Ispettori Generali degli studi nominati dall'Imperatore son incaricati di visitare almeno una volta l'anno i licei, d'esaminare tutte le parti dell'istruzione e dell'amministrazione, di regolarne la contabilità e di renderne conto al Governo.

Questi tre Ispettori riuniti a tre membri dell'Istituto indicati da S. M. I. percorreranno i dipartimenti, esamineranno quelli che si presentano per occupare i vari posti di professori, e indicheranno al Governo per ogni posto due soggetti, uno dei quali è nominato dall'Imperatore.

Una scuola primaria può appartenere nello stesso tempo a più comuni secondo la popolazione e la località di queste comuni.

I maestri sono scelti dai *Maires*, e dai consigli municipali. I sottoprefetti sono specialmente incaricati dell' organizzazione di queste scuole e rendon conto del loro stato una volta al mese ai Prefetti.

Qualunque scuola stabilita nelle comuni, o tenuta da particolari, nella quale s' insegni la lingua latina, la lingua francese, i primi principj della geografia, della storia, e delle matematiche, si considera come scuola secondaria.

L' Imperatore incoraggisce lo stabilimento delle scuole secondarie e ricompensa la buona istruzione che vi si dà tanto colla concessione d' un locale, quanto con la distribuzione dei posti gratuiti nei licéi a quegli scolari di ciascun dipartimento che si saranno più distinti, e con gratificazioni accordate a cinquanta membri che avranno più scuolari ammessi al licéo.

Non può stabilirsi una scuola secondaria senza il permesso dell' Imperatore. Le scuole secondarie, e le particolari, la istruzione delle quali è superiore a quella delle scuole primarie son poste sotto la vigilanza e l' ispezione particolare dei Prefetti.

Nei licéi s' insegnano le lingue antiche, la rettorica, la logica, la morale, e gli elementi di scienze matematiche e fisiche. Vi s' insegna ancora il disegno, gli esercizj

militari, e le arti piacevoli. L'istruzione si dà agli scuolari che il Governo vi colloca; a quelli delle scuole secondarie che vi sono ammessi per concorso; a quelli che i parenti posson mantenervi con pensione ed agli esteri.

In ciascun licéo v'è un provveditore, il quale ha immediatamente sotto di sè un censore di studj, ed un Procuratore, i quali sono nominati dall'Imperatore e formano il consiglio d'amministrazione della scuola.

In ogni città dove sono stabiliti, i licei v'è una segreterio d'amministrazione composto del Prefetto del dipartimento, del Presidente della Corte d'appello, del Provveditore generale Imperiale presso la Corte di giustizia criminale del *Maire*, e del Provveditore.

Nella città nelle quali non è Corte d'appello, il presidente della Corte di giustizia criminale fa parte della segreteria ed in quelle ove non risiede il Prefetto, ne fa le veci il sotto-Prefetto.

In quelle città dove non è Corte d'appello, ne Corte di giustizia criminale, i membri della segreteria d'amministrazione del licèo sono nominati dall'Imperatore.

Le scuole speciali che esistono son conservate, senza pregiudizio della modificazione che il Governo crederà bene di de-

terminare per l'economia e pel buon servizio. Queste sono sotto l'immediata vigilanza del Ministro dell'interno.

Potranno stabilirsi dieci scuole di Giur, tre nuove scuole di Medicina, una delle quali sarà specialmente consacrata allo studio ed alla medicatura delle truppe di terra e di mare. Vi saranno pure quattro scuole di storia naturale, di fisica, e di chimica; due per insegnare le arti meccanice e chimiche; una scuola di matematiche trascendenti, una di geografia, d'istoria, e d'economia pubblica.

DECRETO IMPERIALE

DE' 17 MARZO 1808.

Riguardante la formazione e organizzazione dell' Università, e delle Accademie.

NAPOLEONE, PER LA GRAZIA DI DIO E PER LE COSTITUZIONI, IMPERATOR DE' FRANCESI, RE D'ITALIA, E PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO,

Vista la legge del 10 maggio 1806, portante la creazione d'un corpo *insegnante;*

Sentito il nostro consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

TITOLO PRIMO.

Organizzazione generale dell' Università.

Articolo 1. L'istruzione pubblica, in tutto l'Impero, è esclusivamente affidata all' Università.

2. Nessuna scuola, nessuno stabilimento qualunque d'istruzione non può essere formato fuori dell' Università imperiale, e senza l'autorizzazione del suo capo.

3. Niuno può aprire scuola, nè insegnar pubblicamente, senz'essere membro dell' Università imperiale e graduato da una delle sue facoltà. L'istruzione però ne' Seminarj dipende dagli arcivescovi e vescovi, ciascuno nella sua diocesi. Essi ne nominano e revocano i direttori e professori. Soltanto sono tenuti a conformarsi ai regolamenti pei Seminarj, da noi approvati.

4 L'Università imperiale sarà composta d'altrettante Accademie, quante sono le Corti d'appello.

5. Le Scuole appartenenti a ciascheduna Accademia saranno distribuite nell'ordine seguente: 1.° Le Facoltà per le scienze sublimi e la collazione de' gradi, 2.° I Licei per le lingue antiche, la storia, la retorica, la logica e gli elementi delle scienze matematiche e fisiche; 3.° I Collegi (scuole secondarie comunali) per gli elementi delle lingue antiche ed i primi principj della storia e delle scienze; 4.° Le istruzioni, scuole tenute da istitutori particolari, ove l'istruzione si avvicina a quella dei Collegi; 5.° Le pensioni, pensionati appartenenti a maestri particolari, e consacrati a studj meno alti di quelli delle istituzioni, 6.° Le piccole scuole, scuole primarie, ove s'impara a leggere, a scrivere, e le prime nozioni dell'aritmetica.

TITOLO II.

Della composizione delle Facoltà.

6. Vi saranno nell' Università imperiale cinque ordini di Facoltà, cioè 1.° Delle Facoltà di teologia 2.° delle Facoltà di diritto; 3.° Delle Facoltà di medicina; 4.° Delle Facoltà delle scienze matematiche e fisiche, 5.° Delle Facoltà delle lettere.

7. Il vescovo o l'arcivescovo del capo luogo dell' Accademia presenterà al gran maestro i dottori in teologia, fra i quali saranno nominati i professori. Ogni presentazione sarà di tre soggetti almeno, fra i quali sarà stabilito il concorso intorno a cui pronuncieranno i membri della Facoltà teologica.

Il gran maestro nominerà per la prima volta i decani ed i professori fra i dottori presentati dall' arcivescovo o dal vescovo, come è detto qui sopra.

I decani e professori delle altre Facoltà saranno per la prima volta nominati dal gran maestro.

Dopo la prima formazione, i posti di professori vacanti in queste facoltà saranno dati per concorso.

8. Vi saranno tante Facoltà di teolo-

gia quante sono le chiese metropolitane. Ve ne sarà una a Strasburgo ed una a Ginevra per la religione riformata.

Ogni Facoltà di teologia sarà composta di tre professori almeno; il numero potrà esserne aumentato, se potrà esigerlo quello degli Allievi.

9. Di questi tre professori, uno insegnerà la storia ecclesiastica, l'altro il dogma, ed il terzo la morale evangelica.

10. Vi sarà alla testa di ciascheduna Facoltà di teologia un decano, che sarà scelto fra i professori.

11. Le Scuole attuali di diritto formeranno dodici Facoltà dello stesso nome appartenenti alle Accademie ne' circondarj delle quali sono situate. Queste rimarranno organizzate come lo sono in virtù della legge del 22 ventoso anno XII. e del decreto imperiale del quarto giorno complementario della stesso anno.

12. Le cinque scuole attuali di medicina formeranno cinque Facoltà dello stesso nome, appartenenti alle Accademie nelle quali sono situate.

Esse conserveranno l'organizzazione determinata dalla legge del 19 ventoso anno II.

13. Sarà stabilita presso ciaschedun Liceo capo luogo d'un' Accademia, una Facoltà delle scienze. Il primo professore di

matematiche del Liceo ne farà necessariamente parte. Saranno aggiunti tre professori, uno di matematiche, l'altro di storia naturale, ed il terzo di fisica e di chimica. Vi saranno pure aggiunti il provveditore ed il censore.

Uno de' professori sarà decano.

14. A Parigi la Facoltà delle scienze sarà formata dalla riunione di due professori del Collegio di Francia, di due del Museo di storia naturale, di due della scuola politecnica, e di due professori di matematiche dei Licei.

Uno di questi professori sarà nominato decano.

Il luogo ov'ella risederà, come pure quello della Facoltà delle lettere, sarà determinato dal capo dell' Università.

15. Vi sarà presso ciaschedun Liceo capo luogo d' un'Accademia una Facoltà delle lettere, la quale sarà composta del professore di belle lettere del Liceo e di due altri professori.

Il provveditore ed il censore potranno esser loro aggiunti.

Il decano sarà scelto fra i tre primi membri.

A Parigi la Facoltà delle lettere sarà formata di tre professori del Collegio di

Francia e di tre professori di belle lettere dei Licei.

Il luogo ov'ella risederà, come pure quello ove si terranno gli atti della Facoltà delle scienze di Parigi, sarà determinato dal capo dell'Università.

TITOLO III.

DEI GRADI DELLE FACOLTA' E DEI MEZZI DI OTTENERLI.

§. 1.

Dei gradi in generale.

16. I gradi in ciascheduna Facoltà saranno in numero di tre; cioè la baccelleria, la licenza, il dottorato.

17. I gradi saranno conferiti dalle Facoltà in seguito ad esami ed atti pubblici.

18. I gradi non daranno il titolo di membro dell'Università, ma saranno necessarj per ottenerlo.

§. 2.

19. Per essere ammesso a subir l'esame della baccelleria nella Facoltà delle let-

tere bisognerà, 1. aver per lo meno 16 anni; 2. rispondere a tutto ciò che s'insegna nelle alte classi de' Licei.

20. Per subir l'esame della licenza nella stessa Facoltà bisognerà, 1. produrre il suo diploma di baccelliere ottenuto da un anno; 2. comporre in latino ed in francese sopra un dato argomento e dentro un tempo determinato.

21. Il dottorato nella Facoltà delle lettere non potrà essere ottenuto che presentando il suo titolo di licenziato, e sostenendo due tesi, una sulla rettorica e sulla logica, l'altra sulla letteratura antica; la prima dovrà essere scritta e sostenuta in latino.

§. 3.

Dei gradi della Facoltà delle scienze matematiche e fisiche.

22. Non si potrà essere ricevuto baccielliere nella Facoltà delle scienze, se non dopo aver ottenuto lo stesso grado in quelle delle lettere, e rispondendo sull' aritmetica, geometria, trigonometria rettilinea, algebra e sua applicazione alla geometria.

23. Per essere ricevuto licenziato nella Facoltà delle scienze, si risponderà sulla

statica e sul calcolo differenziale ed integrale.

24. Per essere ricevuto dottore in questa Facoltà, si sosterranno due tesi, sia sulla meccanica e sull'astronomia, sulla fisica e la chimica, sia sulle tre parti della storia naturale, secondo la scienza che l'addottorato dichiarerà di voler insegnare.

§. 4.

Dei gradi delle Facoltà di medicina e di diritto.

25. I gradi della Facoltà di medicina e di diritto continueranno ad essere conferiti secondo le leggi ed i regolamenti stabiliti per queste Scuole.

26. A contare dal primo ottobre 1805, non si potrà essere ammesso alla baccelleria nelle Facoltà di diritto e di medicina, senza aver per lo meno il grado di baccelliere in quella delle lettere.

§. 5.

Dei gradi della Facoltà di teologia.

27. Per essere ammesso a subir l'esame della baccelleria in teologia: bisogne-

rà, 1. aver 20 anni, 2. esser baccelliere nella Facoltà delle lettere; 5. aver fatto un corso di 3 anni in una delle Facoltà di teologia. Non si otterrà il diploma di baccelliere se non dopo aver sostenuta una tesi pubblica.

28. Per subir l'esame della licenza in teologia, bisognerà produrre il suo diploma di baccelliere ottenuto già da un anno per lo meno.

Non si sarà ricevuto licenziato in questa Facoltà se non dopo aver sostenuto due tesi pubbliche, una delle quali sarà necessariamente in latino.

Per esser ricevuto dottore in teologia, si sostenrà un'ultima tesi generale.

TITOLO IV.

DELL' ORDINE CHE SARA' STABILITO FRA I MEMBRI DELL' UNIVERSITA'; DEI GRADI E TITOLI ATTACCATI ALLE FUNZIONI.

§. 1.

Dei Gradi tra i Funzionarj.

29. I Funzionarj dell' Università imperiale prenderanno grado fra essi nell' ordine seguente:

GRADI

D' AMMINISTRAZIONE.		D' ISTRUZIONE.
1. Il gran maestro		
2. Il Cancelliere		
3. Il tesoriere		
4. I consiglieri a vita		
5. I consiglieri ordinarj		
6. Gl' ispettori dell' Universit'		
7. I rettori delle Accademie		
8. Gl' ispettori dell' Accademie		
9. I decani delle Facoltà		
10.		I professori delle Facoltà
11. I provvedit.	Dc' Licei	
12. I censori		
13.		I professori dei Licei
14. I principali (dei Collegi)		
15.		Gli aggregati
16.		reggenti dei Collegi
17. I capi d'Istituzione		
18. I maestri di Pensione		
19.		I maestri di Studio.

30. Dopo la prima formazione dell'Università imperiale, l' ordine dei gradi sarà osservato nella nomina dei funzionarj, e nessuno non potrà essere chiamato ad un posto senza esser prima passato pei posti inferiori.

Gl'impieghi formeranno pure una carriera, che presenterà al sapere ed alla buona condotta la speranza d' aspirare ai primi gradi dell' Università imperiale.

31. Per adempiere le diverse funzioni qui sopra enumerate, bisognerà aver ottenuto, nelle differenti facoltà, dei gradi corrispondenti alla natura ed all' importanza di queste funzioni.

1.° Gl' impieghi di maestro di studio e di pensione non potranno essere occupati che da individui i quali avranno ottenuto il grado di baccelliere nella Facoltà delle lettere.

2.° Bisognerà essere baccelliere nelle due Facoltà delle lettere e delle scienze per diventar capo d'Istituzione.

3.° I principali ed i reggenti dei Collegi, gli aggregati ed i professori della sesta e quinta, della quarta e terza classe dei Licei, dovranno avere il grado di baccelliere nelle Facoltà delle lettere o delle scienze, secondo che insegneranno le lingue o le matematiche.

4.° Gli aggregati e professori della seconda e prima classe nei Licei dovranno essere licenziati nelle Facoltà relative alle loro classi.

5.° Gli aggregati e professori di belle lettere e di matematiche sublimi nei Licei dovranno essere dottori nelle Facoltà delle lettere o delle scienze.

6.° I censori saranno licenziati in queste due Facoltà.

7.° I provveditori, al grado di dottore nelle lettere, uniranno quello di baccelliere nelle scienze.

8.° I professori delle Facoltà ed i decani dovranno essere dottori delle loro Facoltà respettive.

§. 2.

Dei titoli attaccati alle funzioni.

32. Sono creati, fra i graduati funzionarj dell' Università, dei titoli onorifici destinati a distinguere le funzioni eminenti ed a ricompensare i servigj resi all' Istruzione.

Questi titoli saranno in numero di tre; cioè 1.° i titolari; 2.° gli officiali dell' Università; 3.° gli officiali delle Accademie.

33. A questi titoli saranno attaccati,

1.° delle pensioni che saranno date dal gran maestro; 2.° una decorazione che consisterà in una palma doppia ricamata sulla parte sinistra del petto. La decorazione sarà ricamata in oro pei titolari, in argento per gli officiali dell' Università, ed in seta azzurra e bianca per gli officiali delle Accademie.

34. Saranno titolari dell' Università imperiale nell' ordine seguente; 1.° il gran maestro dell' Università; 2.° il cancelliere *idem*; 3.° il tesoriere *idem*; 4.° i consiglieri a vita *idem*.

35. Saranno di diritto officiali dell' Università i consiglieri ordinarj dell' Università, gl' ispettori dell' Università, i rettori, gl' ispettori delle Accademie, i decani e professori delle Facoltà.

Il titolo d' officiale dell' Università potrà pure essere accordato dal gran maestro ai provveditori, censori e professori delle due prime classi dei Licei, più commendevoli pei loro talenti e pei loro servigj.

36. Saranno di diritto officiali delle Accademie i provveditori, censori e professori delle due prime classi dei Licei, ed i principali dei Collegi.

Il titolo d' officiale delle Accademie potrà pure essere accordato dal gran maestro ad altri professori dei Licei, come anche ai

reggenti dei Collegi ed ai capi d' Instituzione nel caso in cui questi diversi funzionarj avessero meritato una simile distinzione per eminenti servigj.

37. I professori ed aggregati dei Licei, i reggenti dei Collegi, ed i capi d' Instituzione che non avessero i titoli precedenti, porteranno, al pari de' maestri di pensione e dei maestri di studio, il solo titolo di membri dell' Università.

TITOLO V.

DELLE BASI DELL' ISTRUZIONE NELLE SCUOLE DELL' UNIVERSITA'.

38. Tutte le Scuole dell' Università imperiale prenderanno per base della loro Istruzione, 1. i precetti della religione cattolica, 2. la fedeltà all' Imperatore, alla monarchia imperiale depositaria della felicità de' popoli, ed alla dinastia napoleonica conservatrice dell' unità della Francia e di tutte le idee liberali proclamate dalle costituzioni; 3. l' obbedienza agli statuti del corpo insegnante, i quali hanno per oggetto l' uniformità dell' istruzione, e tendono a formare per lo Stato, de' cittadini attaccati alla loro religione, al loro Principe, alla

loro patria, ed alla loro famiglia; 4. tutti i professori di teologia saranno tenuti a conformarsi alle disposizioni dell' editto del 1682 concernente le quattro proposizioni contenute nella dichiarazione del clero di Francia, del detto anno.

TITOLO VI.

DELLE OBBLIGAZIONI CHE CONTRAGGONO I MEMBRI DELL' UNIVERSITA'.

39. A termini dell' articolo 2. della legge del 10 maggio 1806, i membri dell' Università imperiale, al punto della loro installazione, contrarranno per giuramento gli obblighi civili speciali e temporarj ch' esser debbono inerenti al corpo insegnante.

40. Eglino s' impegneranno all' esatta osservanza degli statuti e regolamenti dell' Università.

41. Prometteranno obbedienza al gran maestro in tutto ciò ch' ei loro comanderà per nostro servigio e pel bene dell' Istruzione.

42. S' impegneranno a non abbandonare il corpo insegnante e le loro funzioni se non dopo averne ottenuta l' approvazione dal gran maestro nelle forme qui prescritte.

43. Il gran maestro potrà disimpegna-

re un membro dell' Università dai suoi obblighi, e permettergli di abbandonare il corpo: in caso di rifiuto del gran maestro e di persistenza per parte d' un membro dell' Università nella risoluzione di abbandonare il corpo, il gran maestro sarà tenuto di rilasciargli una lettera d' *excat* dopo tre domande consecutive, reiterate di due mesi in due mesi.

44. Quegli, che avrà abbandonato il corpo insegnante senza avere adempiuto a queste formalità, sarà cancellato dal ruolo dell' Università, ed incorrerà nella pena attaccata a questa cancellazione.

45. I membri dell' Università non potranno accettare alcuna funzione pubblica o particolare e salariata, senza l'autentico permesso del gran maestro.

46. I membri dell' Università saranno obbligati d' informare il gran maestro e suoi officiali di tutto ciò che venir potesse a loro cognizione di contrario alla dottrina ed ai principj del corpo insegnante negli stabilimenti di pubblica Istruzione.

47. Le pene di disciplina per la violazione dei doveri e degli obblighi saranno, 1. gli arresti; 2. la correzione in presenza d' un consiglio accademico; 3. la censura in presenza dell' Università; 4. la mutazione per un impiego inferiore: 5. la sospensione

dalle funzioni per un tempo determinato, con o senza privazione totale o parziale del trattamento; 6. la riforma o la giubilazione data prima del tempo dell'*emeritato* con un trattamento minore della pensione degli emeriti; 7. finalmente la cancellazione dal ruolo dell' Università.

48. Ogni individuo, che sarà incorso nella cancellazione, non potrà essere impiegato in veruna amministrazione pubblica.

49. I rapporti fra le pene e le contravvenzioni ai doveri, come pure la gradazione di queste pene secondo i diversi impieghi, saranno stabiliti da statuti.

TITOLO VII.

DELLE FUNZIONI ED ATTRIBUZIONI DEL GRAN MAESTRO DELL'UNIVERSITA'.

50. L'Università imperiale sarà diretta e governata dal gran maestro, il quale sarà nominato e revocabile da noi.

51. Il gran maestro avrà la nomina ai posti amministrativi ed alle cattedre dei Collegi e dei Licei; egli nominerà egualmente gli officiali delle Accademie e quelli dell' Università, e farà tutte le promozioni nel corpo insegnante.

52. Egli instituirà i soggetti che avran-

no ottenuto le cattedre delle Facoltà per concorsi, il cui modo sarà determinato dal consiglio dell'Università.

53. Egli nominerà e distribuirà ne' Licei gli allievi che avranno concorso per ottenere dei posti intieri o parziali.

54. Egli accorderà il permesso d'insegnare e d'aprir case d'Istruzione ai graduati dell'Università che glielo dimanderanno, e che avranno adempite le condizioni volute dai regolamenti per ottenere questo permesso.

55. Il gran maestro sarà a noi presentato dal nostro ministro dell'interno per sottoporci ogni anno, 1. il prospetto degli stabilimenti d'Istruzione, e specialmente delle Pensioni, Instituzioni, Collegi e Licei; 2. quello degli officiali delle Accademie e degli officiali dell'Università; 3 il prospetto dell'avanzamento dei membri del corpo insegnante che lo avranno meritato pei loro servigi. Egli farà pubblicar questi prospetti al principio dell'anno scolastico.

56. Egli potrà far passare da un'Accademia in un'altra i reggenti e principali dei Collegi mantenuti dalle comuni, come pure i funzionarj e professori dei Licei, sentito il parere di tre membri del consiglio.

57. Egli avrà il diritto d'infliggere gli

Digitized by Google

arresti, la correzione, la censura, la mutazione e la sospensione dalle funzioni (articolo 47) ai membri dell' Università che avranno abbastanza gravemente mancato ai loro doveri per incorrere in queste pene.

58. Dietro gli esami e sui rapporti favorevoli delle Facoltà, firmati dai rettori, il gran maestro ratificherà le recezioni. Nel caso, in cui egli crederà di dover negare questa ratifica, ne sarà fatto rapporto al nostro ministro dell' interno, il quale lo porterà a nostra cognizione, affinchè sia da noi preso nel nostro consiglio di Stato il partito che sarà giudicato conveniente.

Il gran maestro, allorchè lo giudicherà utile per la conservazione della disciplina, potrà far ricominciare gli esami pel conseguimento de' gradi.

59. I gradi, i titoli, le funzioni, le cattedre, ed in generale tutti gl' impieghi dell' Università imperiale saranno conferiti ai membri di questo corpo con diplomi dati dal gran maestro e portanti il sigillo dell' Università.

60. Egli darà alle diverse scuole i regolamenti di disciplina che saranno discussi dal consiglio dell' Università.

61. Egli convocherà e presiederà a questo consiglio; e ne nominerà i membri,

ugualmente che quelli dei consiglj accademici, si dirà ne' titoli seguenti.

62. Egli si farà render conto dello stato degl' introiti e delle spese degli Stabilimenti d' istruzione, e lo farà presentare al consiglio dell' Università dal tesoriere.

63. Egli avrà diritto di far affiggere e pubblicare gli atti della sua autorità e quelli del consiglio dell' Università; questi atti dovranno essere muniti del sigillo dell' Università rappresentante un' aquila portante una palma.

TITOLO VIII.

DELLE FUNZIONI ED ATTRIBUZIONI DEL CANCELLIERE E DEL TESORIERE DELL' UNIVERSITA'.

64. Immediatamente dopo il gran maestro vi saranno due titolari dell' Università imperiale; uno avrà il titolo di *cancelliere*, l'altro quello di *tesoriere*.

65. Il cancelliere ed il tesoriere saranno nominati e revocabili da noi.

66. In assenza del gran maestro eglino presiederanno al consiglio secondo l'ordine del loro grado.

67. Il cancelliere sarà incaricato del deposito e della custodia degli archivj e del

sigillo dell' Università; egli firmerà tutti gli atti emanati dal gran maestro e dal consiglio dell' Università; firmerà parimente i diplomi dati per tutte le funzioni. Presenterà al gran maestro i titolari, gli officiali dell' Università e delle Accademie, come pure i funzionarj che prestar dovranno il giuramento. Invigilerà alla compilazione del gran registro annuo dei membri dell' Università, e di cui si parlerà nel titolo delle *Disposizioni generali*.

68. Il tesoriere sarà specialmente incaricato degl' introiti e delle spese dell' Università; egli veglierà perchè i diritti percepiti in tutto l' Impero a profitto dell' Università sieno fedelmente versati nel suo tesoro; ordinerà i trattamenti e le pensioni dei funzionarj dell' Università. Invigilerà la contabilità dei Licei, dei Collegi e di tutti gli Stabilimenti delle Accademie; ne farà il suo rapporto al gran maestro ed al consiglio dell' Università.

TITOLO IX.

DEL CONSIGLIO DELL' UNIVERSITA'.

§. 1.

Della formazione del Consiglio.

69. Il consiglio dell' Università sarà composto di 30 membri.

70. Dieci di questi membri, sei dei quali scelti fra gl' ispettori, e quattro fra i rettori, saranno consiglieri a vita, o consiglieri titolari dell' Università. Essi saranno da Noi *brevettati*.

I consiglieri ordinari, in numero di 20, saranno presi fra gl' ispettori, i decani e professori delle Facoltà, ed i provveditori de' Licei.

71. Tutti gli anni il gran maestro farà la lista di 20 consiglieri ordinarj che devono compiere il consiglio durante l'annata.

72. Per essere consigliere a vita, bisognerà avere almeno dieci anni d'anzianità nel corpo dell' Università, esser stato cinque anni rettore od ispettore, ed aver seduto in questa qualità nel consiglio.

73. Un segretario generale, scelto fra

i consiglieri ordinarj, e nominato dal gran maestro, stenderà i processi verbali delle sedute del consiglio.

74. Il consiglio dell' Università si radunerà due volte almeno per settimana, e più sovente ancora se il gran maestro lo troverà necessario.

75. Il consiglio sarà diviso pel travaglio in 5 sezioni: la prima s' occuperà dello stato e perfezionamento degli studj; la seconda dell' amministrazione e della polizia delle Scuole; la terza della loro contabilità; la quarta del contenzioso; e la quinta degli affari del sigillo dell' Università.

Ogni sezione esaminerà gli affari che le saranno rimessi dal gran maestro, e ne farà rapporto al consiglio il quale delibererà.

§. 2.

Delle attribuzioni del Consiglio.

76. Il gran maestro proporrà alla discussione del consiglio tutti i progetti di regolamenti e di statuti che far si potranno per le Scuole di diversi gradi.

77. Tutte le questioni relative alla polizia, alla contabilità ed all' amministrazione generale delle Facoltà, de' Licei e de'

Collegi saranno giudicate dal consiglio il quale stabilirà i conti presuntivi di queste Scuole sul rapporto del tesoriere dell'Università.

78. Egli giudicherà le lagnanze de' superiori ed i reclami degli inferiori.

79. Egli solo potrà infliggere ai membri dell'Università le pene della riforma e della cancellazione (art. 47) giusta il processo e l'esame dei delitti che porteranno la condanna a queste pene.

80. Il consiglio ammetterà o rigetterà le opere che saranno state e dovranno esser poste tra le mani degli allievi, e messi nelle biblioteche de' Licei e de' Collegi; egli esaminerà le opere nuove che saranno proposte per l'istruzione delle stesse Scuole.

81. Egli sentirà il rapporto degl'ispettori al ritorno dalla loro missione.

82. Gli affari contenziosi relativi all'amministrazione generale delle Accademie e delle loro Scuole, e quelli che risguarderanno i membri dell'Università in particolare per rapporto alle loro funzioni, saranno portati al consiglio dell'Università. Le sue decisioni prese a maggiorità assoluta di voti, e dopo matura discussione, saranno eseguite dal gran maestro. Nulladimeno si potrà aver ricorso al nostro Consiglio di Stato contro le decisioni sul rapporto del nostro ministro dell'interno.

83. Dietro la proposizione del gran maestro e sulla presentazione del nostro ministro dell'interno, una commissione del consiglio dell'Università potrà essere ammessa al nostro Consiglio di Stato per sollecitare la riforma de' regolamenti e le decisioni interpretative della legge.

84. I processi verbali delle sedute del Consiglio dell' Università saranno spediti ogni mese al nostro ministro dell' interno; i membri del consiglio potranno far inserire in questi processi verbali i motivi delle loro opinioni, allorchè differiscano dal parere adottato dal consiglio.

TITOLO X.

DE' CONSIGLJ ACCADEMICI.

85. Sarà stabilito in ogni capo-luogo di ciascheduna Accademia un consiglio composto di 10 membri designati dal gran-maestro tra i funzionarj ed officiali dell' Accademia.

86. I consiglj accademici saranno preseduti dai rettori; si raduneranno due volte almeno al mese, e più sovente ove i rettori lo trovino conveniente. Gl' ispettori degli studj v' assisteranno allorchè si troveranno nei capi-luoghi delle Accademie.

87. Si tratterà nei consiglj accademici, 1. dello stato delle scuole dei loro rispettivi circondarj; 2. degli abusi che si potrebbero introdurre nella loro disciplina, amministrazione economica, o nella loro istruzione, e de' mezzi di ripararvi; 3. degli affari contenziosi relativi alle loro scuole generali od ai membri dell' Università residenti nei loro circondarj; 4. de' delitti che potrebbero essere stati commessi da questi membri; 5. dell' esame dei conti de' Licei e dei Collegj situati nei loro circondarj.

88. I processi verbali e rapporti di questi consiglj saranno inviati dai rettori al gran maestro, e da lui comunicati al consiglio dell' Università, il quale ne delibererà, sia per rimediare agli abusi denunciati, sia per giudicare i delitti e le contravvenzioni secondo il processo fatto, come è detto nell' art. 79. I rettori potranno unire il loro parere particolare ai processi verbali dei consiglj accademici.

89. A Parigi il consiglio dell' Università adempirà alle funzioni del consiglio accademico.

TITOLO XI.

DEGL' ISPETTORI DELL' UNIVERSITA' E DEGL' ISPETTORI DELLE ACCADEMIE.

90. Gl' Ispettori generali dell' Università saranno nominati dal gran maestro, e presi fra gli officiali dell' Università; il loro numero sarà di 20 almeno e non potrà eccedere i 30.

91. Essi saranno divisi in cinque ordini come le Facoltà; non apparterranno ad alcuna Accademia in particolare; le visiteranno alternativamente e dietro ordine del gran maestro, per riconoscere lo stato degli studj e della disciplina nelle Facoltà, nei Licei e nei Collegi per assicurarsi dell' esattezza e dei talenti dei professori, dei reggenti e dei maestri di studio, per esaminare gli allievi, e finalmente per invigilare all' amministrazione e alla contabilità.

92. Il gran maestro avrà il diritto d' inviare nelle Accademie e per istraordinarie ispezioni altri membri del consiglio, non ispettori dell' Università, allorchè vi sarà luogo d' esaminare e di procedere per qualche affare importante.

93. Vi sarà in ciascheduna Accademia uno o due ispettori particolari che saranno

incaricati, per ordine del rettore, della visita e dell' ispezione delle Scuole de' loro circondarj, specialmente de' Collegj, delle Instituzioni, delle pensioni e delle Scuole primarie. Questi saranno nominati dal gran maestro sulla presentazione dei rettori.

TITOLO XII.

DEI RETTORI DELLE ACCADEMIE.

94. Ogni Accademia sarà governata da un rettore sotto gli ordini immediati del gran maestro che lo nominerà per 5 anni e lo sceglierà fra gli officiali delle Accademie.

95. I rettori potranno essere rinominati tante volte quante il gran maestro lo giudicherà utile.

Essi risiederanno nei capi-luoghi delle Accademie.

96. Assisteranno agli esami ed alle recezioni delle Facoltà. Firmeranno e rilasceranno i diplomi dei graduati, che verranno in seguito mandati al gran maestro per essere da lui ratificati.

97. Si faranno render conto dai decani delle Facoltà, provveditori de' Licei e principali de' Collegi, dello stato di questi Stabilimenti, e ne dirigeranno l' amministra-

zione, specialmente sotto il rapporto del rigore nella disciplina, e dell' economia nelle spese.

98. Faranno osservare e invigilare, per mezzo degl' ispettori particolari delle Accademie, alle Scuole e soprattutto ai Collegi, alle Instituzioni e alle Pensioni, e faranno essi medesimi delle visite più sovente che sarà lor possibile.

99. Si terrà in ciascheduna Scuola, per ordine de' rettori, un registro annuo su cui ogni amministratore, professore, aggregato, reggente e maestro di studj inscriverà egli stesso, e per colonne il suo nome, cognome, età, luogo di nascita, come pure i posti ch' egli ha occupati, gl' impieghi che ha coperti nelle Scuole.

I capi delle Scuole spediranno un duplicato di questi registri ai rettori delle loro Accademie, che lo faranno pervenire al cancelliere dell' Università. Il cancelliere farà stendere, con queste liste accademiche, un registro generale per ogni anno, che sarà deposto negli archivj dell' università.

TITOLO XIII.

DEI REGOLAMENTI DA DARSI AI LICEI, AI COLLEGI, ALLE INSTITUZIONI, ALLE PENSIONI ED ALLE SCUOLE PRIMARIE.

100. Il gran maestro farà rivedere, discutere e stabilire nel consiglio dell'Università i regolamenti in oggi esistenti pe' Licei e pe' Collegi. I cambiamenti o modificazioni, che potranno esservi fatti, dovranno accordarsi colle disposizioni seguenti:

101. In avvenire, e giusta l'intera organizzazione dell' Università, i provveditori e censori dei Licei, i principali e reggenti dei Collegi, come pure i maestri di studj di queste Scuole, saranno obbligati al celibato ed a vivere in comune.

I Professori de' Licei potranno essere ammogliati, e in questo caso alloggeranno fuori del Liceo. I Professori celibatarj potranno alloggiarvi ed approfittare della comunità.

Nessun Professore di Liceo non potrà aprire pensionato nè far classi pubbliche fuori del Liceo; ognuno d' essi potrà però tenere presso di se uno o due allievi che seguiranno le classi del Liceo.

102. Nessuna donna potrà essere allog-

giata nè ricevuta nell' interno de' Licei e dei Collegi.

103. I capi d'instituzione ed i maestri di pensione non potranno esercitare, senza aver ricevuto dal gran maestro dell' Università un brevetto portante facoltà di tenere il loro stabilimento. Questo brevetto sarà di 10 anni e potrà essere rinnovato. Eglino si conformeranno gli uni e gli altri ai regolamenti, che il gran maestro avrà lor fatto tenere dopo averli fatti deliberare e decretare in consiglio dell' Università.

104. Non sarà stampata nè pubblicata cosa alcuna per annunciare gli studj, la disciplina, le condizioni delle pensioni, nè sugli esercizj degli allievi nelle Scuole, senza che i diversi progetti e programmi sieno stati sottoposti ai rettori ed al Consiglio delle Accademie, e senza averne ottenuta l' approvazione.

105. Sulla proposizione dei rettori, sul parere degl' ispettori, e giusta un' informazione fatta dai consigli accademici, il gran maestro, consultato il consiglio dell' Università, potrà far chiudere le instituzioni e pensioni, ove saranno stati riconosciuti gravi abusi e principj contrarj a quelli che professa l' Università.

106. Il gran maestro farà discutere dal consiglio dell' Università la questione rela-

tiva ai gradi d'istruzione ch'esser dovranno attribuiti a ciascun genere di Scuola, affinchè l'istruzione sia distribuita più uniformemente che sia possibile in tutte le parti dell'Impero, ed affinchè si stabilisca un'emulazione utile ai buoni studj.

107. L'università provvederà in modo che l'arte d'insegnare a leggere, a scrivere, e le prime nozioni del calcolo nelle scuole primarie, non sia da qui innanzi esercitata che da maestri abbastanza illuminati per comunicare facilmente e francamente queste prime cognizioni necessarie a tutti gli uomini.

108. A quest'oggetto sarà stabilito presso ciascuna Accademia e nell'interno de' Collegi e de' Licei una o più Scuole normali, destinate a formar de' maestri per le Scuole primarie. Si esporranno i metodi più opportuni per perfezionar l'arte d'insegnare a leggere, a scrivere e a computare.

109. I fratelli delle Scuole cristiane saranno brevettati ed incoraggiti dal gran maestro, il quale firmerà i loro statuti interni, gli ammetterà al giuramento, prescriverà loro un abito particolare e farà invigilare alle loro scuole.

I superiori di queste congregazioni potranno essere membri dell'Università.

TITOLO XIV.

DEL MODO DI RINNOVAMENTO D' FUNZIONARJ E PROFESSORI DELL' UNIVERSITA'.

§. 1.

Degli aspiranti e della scuola normale.

110. Sarà stabilito a Parigi un pensionato normale destinato a ricevere fino a 300 giovanetti, che saranno istruiti nell' arte d' insegnare le lettere e le scienze.

111. Gl' ispettori sceglieranno, ogni anno, ne' Licei, dietro esami e concorsi, un numero determinato d' allievi di 17 anni per lo meno fra quelli i cui progressi e buona condotta saranno stati più costanti e che annunzieranno maggior attitudine all' amministrazione o all' istruzione.

112. Gli allievi, che si presenteranno a questo concorso, dovranno essere autorizzati dal loro padre o dal loro tutore a seguire la carriera dell' Università. Essi non potranno essere ricevuti al pensionato normale, se non coll' impegnarsi a rimanere 10 anni per lo meno nel corpo insegnante.

113. Questi aspiranti seguiranno le lezioni del collegio di Francia, della scuola

politecnica, o del museo di Storia naturale, secondo che si destineranno ad insegnare le lettere o i diversi generi di scienze.

114. Gli aspiranti, oltre queste lezioni, avranno nel loro pensionato dei ripetitori scelti fra i più anziani e più capaci de' loro condiscepoli, sia per rivedere gli oggetti che saranno loro insegnati nelle scuole speciali qui sopra indicate, sia per esercitarsi in esperienze di fisica e di chimica, e per apprendere l'arte d'insegnare.

115. Gli aspiranti non potranno restare più di due anni nel pensionato normale. Eglino saranno mantenuti a spese dell'Università, ed astretti a vivere in comunità, giusta un regolamento che il gran maestro farà discutere nel consiglio dell'Università.

116. Il pensionato normale sarà sotto la vigilanza immediata d'uno de' 4 rettori consiglieri a vita, il quale vi risiederà ed avrà sotto di sè un direttore degli studj.

117. Il numero degli aspiranti da riceversi ogni anno ne' Licei, e da mandarsi al pensionato normale di Parigi sarà regolato dal gran maestro secondo lo stato ed il bisogno dei Collegi e de' Licei.

118. Gli aspiranti, nel corso dei loro due anni di studj nel pensionato normale, o al loro termine, dovranno prendere i loro gradi a Parigi nella Facoltà delle let-

tere, e in quella delle scienze. Eglino saranno in seguito chiamati dal gran maestro per coprir dei posti nelle Accademie.

§. 2.

Degli aggregati.

119. I maestri di studio de' Licei ed i reggenti de' Collegi saranno ammessi a concorrere fra loro per ottenere l' aggregazione al professorato de' Licei.

120. Il modo d'esame necessario pel concorso degli aggregati sarà determinato dal consiglio dell' Università.

121. Sarà ricevuto successivamente un numero d'aggregati sufficiente per rimpiazzare i professori de' Licei. Questo numero non potrà eccedere il terzo di quello de' professori.

122. Gli aggregati avranno un annuo trattamento di 400 franchi, che percepiranno fino a che siano nominati ad una cattedra di Liceo; eglino saranno ripartiti dal gran maestro nelle Accademie, e rimpiazzeranno i professori malati.

TITOLO XV.

DELL' EMERITATO E DELLE GIUBILAZIONI.

123. I funzionarj dell' Università compresi ne' quindici primi gradi all' art. 29, dopo un esercizio di trent' anni senza interruzione, potranno essere dichiarati emeriti, ed ottenere una pensione di giubilazione che verrà determinata, secondo le diverse funzioni, dal consiglio dell' Università.

Ciascheduu anno d' esercizio al di sopra de' trent' anni sarà messo in conto per gli emeriti, ed aumenterà la loro pensione d' un ventesimo.

124. Le pensioni d'emerito non potranno essere accumulate coi trattamenti attaccati ad una funzione qualunque dell' Università.

125. Sarà stabilita una casa di ritiro, ove gli emeriti potranno esser ricevuti e mantenuti a spese dell' Università.

126. I funzionarj dell' Università, presi durante l' esercizio delle loro funzioni da un' infermità che loro impedisce di continuarle, potranno essere ricevuti nella casa di ritiro prima dell' epoca del loro emeritato.

127. I membri delle antiche corporazioni insegnati, aventi più di 60 anni, che si trovassero nel caso indicato dai precedenti articoli, potranno essere ammessi nella casa di ritiro dell' Università, od ottenere una pensione secondo la decisione del gran maestro, acui dirigeranno i loro documenti.

TITOLO XVI.

DEGLI ABITI.

128. L'abito comune di tutti i membri dell' Università sarà il nero, con una palma ricamata in seta azzurra sulla parte sinistra del petto.

129. I reggenti e professori faranno le loro lezioni in toga di stame nero. Al di sopra della toga e sulla spalla sinistra sarà posto il batolo, che varierà di colore secondo le Facoltà; e di orlatura soltanto secondo i gradi.

130. I professori di diritto e di medicina conserveranno il loro abito attuale.

TITOLO XVII.

DELLE RENDITE DELL' UNIVERSITA' IMPERIALE.

131. I 400 mila franchi di rendita inscritti sul gran libro ed appartenenti alla pubblica istruzione formeranno l'assegnamento dell' Università imperiale.

132. Tutte le retribuzioni pagate per collezione de' gradi nelle Facoltà di teologia, delle lettere e delle scienze, saranno versate nel tesoro dell' Università.

133. A profitto dello stesso tesoro si preleverà un decimo sui diritti percepiti nelle scuole di giurisprudenza e di medicina per gli esami e recezioni. I nove altri decimi continueranno ad essere impiegati per le spese di queste Facoltà.

134. Sarà prelevato a profitto dell' Università ed in tutte le scuole dell' Impero un ventesimo sulla retribuzione pagata da ciascun allievo per la sua istruzione. Ciò si eseguirà dal capo di ciascuna scuola, il quale verserà la somma, di trimestre in trimestre almeno, nel tesoro dell' Università imperiale.

135. Allorchè la retribuzione pagata per l'istruzione degli allievi sarà confusa colle

loro pensioni, i consigli accademici determineranno la somma da prelevarsi sopra ciascun pensionario pel tesoro dell' Università.

136. Sarà stabilito sulla proposizione del consiglio dell' Università, e secondo le forme adottate pei regolamenti d' amministrazione pubblica, un diritto del sigillo per tutti i diplomi, brevetti, permessi ec. firmati del gran maestro, e che saranno rilasciati dal cancelliere dell' Università.

137. L' Università è autorizzata a ricevere le donazioni ed i legati che le saranno fatti secondo le forme prescritte pei regolamenti d' amministrazione pubblica.

TITOLO XVIII.

DELLE SPESE DELL' UNIVERSITA' IMPERIALE.

138. Il cancelliere e tesoriere avranno ciascheduno un trattamento di 15m. franchi. Il segretario del consiglio 10m. franchi. I consiglieri a vita 10m. franchi. I consiglieri ordinarj 6m. franchi. Gl'ispettori e rettori 6m. franchi. Le spese di viaggio saranno pagate a parte.

139. Sarà approvata, pel mantenimento annuo di ciascheduna delle Facoltà delle

lettere e delle scienze che saranno stabilite nelle Accademie, una somma dai 5m. ai 10m. franchi. Sarà fatto un fondo annuo di 500m. franchi pel mantenimento di 300 allievi aspiranti, e pel trattamento dei professori, come anche per le altre spese della scuola normale.

140. La somma destinata al mantenimento della casa di ritiro ed al pagamento delle pensioni degli emeriti è fissata pel primo anno a 100m. franchi.

141 Per ciascheduno degli anni seguenti, questo fondo sarà regolato dal gran maestro in consiglio dell' Università.

142 Il gran maestro impiegherà la porzione che potrà sopravanzare delle rendite dell' Università imperiale dopo il pagamento delle spese, 1. in pensioni pei membri di questo corpo che più si saranno distinti pei loro servigj e per l' attaccamento a' suoi principj; 2. in impieghi vantaggiosi per aumentare la dote dell' Università.

TITOLO XIX.

DISPOSIZIONI GENERALI.

143. L' Università imperiale ed il suo gran maestro, incaricati esclusivamente da noi della cura dell' educazione e dell' istru-

zione pubblica in tutto l'Impero, tenderanno indefessamente a perfezionare l'istruzione in tutti i generi, a favorire la composizione delle opere classiche; veglieranno soprattutto perchè l'insegnamento delle scienze sia sempre al livello delle cognizioni acquistate, e lo spirito di sistema non possa mai arrestarne i progressi.

144. Noi ci riserviamo a riconoscere e ricompensare in particolar modo i gran servigj che potranno esser resi dai membri dell'Università per l'istruzione dei nostri popoli, come pure di riformare, e ciò con decreti fatti nel nostro consiglio, tutte le decisioni, statuti o atti emanati dal consiglio dell'Università o dal gran maestro, ogni volta che lo giudicheremo utile al bene dello Stato.

Dato nel nostro palazzo delle *Tuileries*, il 17 marzo 1808.

Firmato, NAPOLEONE.

Per l'Imperatore

Il Ministro Segretario di Stato,

Firmato, U. B. MARET.

— Un decreto di S. M. in data del 17 marzo dal palazzo delle Tuileries contiene le nomine seguenti:

M. Fontanes, presidente del C. L., è nominato Gran-Maestro dell'Università.

M. Villaret, vescovo di Cas[illegible], è nominato cancelliere, e [illegible]. Delamb[illegible], segretario perpetuo della 1.a Classe dell'Istituto, è nominato tesoriere della dett.a Università.

005802727

MC